SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1998, n. **188.**

Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, della legge 16 luglio 1997, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4625-*ter*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 24 aprile 1998, dell'art. 15 del disegno di legge n. 4625, d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia (FLICK).

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 aprile 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 29 e 30 aprile 1998; il 14 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 19 maggio 1998 (atto n. 4625-*ter/A* - relatore on. CAROTTI).

Esaminato in aula il 18 maggio 1998 e approvato il 19 maggio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3283):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 maggio 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 27 maggio 1998 e il 3 giugno 1998.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione, in sede referente, il 3 giugno 1998, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 3 giugno 1998.

Esaminato in aula ed approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 è il seguente:

«1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera *r)*, della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3».

98G0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. **189.**

Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'articolo 24, comma 2, secondo il quale le somme relative ai contributi previdenziali ed all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, e l'articolo 24, comma 10, che prevede

l'emanazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare, durante il periodo transitorio di cui al comma 1 dello stesso articolo 24, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari direttamente o mediante delega ad una banca convenzionata e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22, sulla base delle disposizioni contenute nella sezione I, capo III, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, e delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, relative ai termini ed alle modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse secondo la disciplina contenuta nel citato decreto interministeriale;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n 412, recante norme per il recupero della base contributiva;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel citato comma 10 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

MODALITÀ DI VERSAMENTO IN TESORERIA

Art. 1.

Termini e modalità di accreditamento dalle banche ai concessionari

1. La banca delegata dal contribuente ad effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, accredita in via telematica, con valuta e disponibilità dal giorno dell'accreditamento, al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto sia della commissione spettante sia dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-regioni, una somma pari ai saldi delle sezioni 2-erario dei modelli unitari compilati dai contribuenti.

2. La banca delegata, entro le ore 13 del termine di cui al comma 1, trasmette al concessionario, in via telematica e in conformità alle specifiche tecniche da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, un'attestazione contenente l'ammontare delle somme accreditate e i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti.

Art. 2.

Termini e modalità di versamento da parte dei concessionari alla tesoreria provinciale dello Stato

1. Quotidianamente ed entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione o all'accredito i concessionari versano in via telematica, distintamente, l'ammontare delle somme riscosse presso i propri sportelli e quello delle somme accreditate dalle banche delegate relative ai versamenti unitari nell'apposita contabilità speciale istituita presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, denominata «fondi della riscossione» ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione. Presso la medesima sezione di tesoreria sono altresì istituite:

a) una contabilità speciale, denominata «fondi di bilancio» ed intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme necessarie alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai contribuenti nell'ambito della sezione 2-erario del modello di pagamento, nonché di quelle relative alle commissioni spettanti alle banche e ai concessionari, di quelle utilizzate dai concessionari per erogare i rimborsi in conto fiscale e di quelle che gli stessi concessionari non hanno versato usufruendo di provvedimenti di sgravio;

b) una contabilità speciale, intestata al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, denominata «fondi di proprietà dell'INPS» e alimentata dalla Direzione generale dell'I.N.P.S. con trasferimento di fondi dalla contabilità speciale accesa presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma a nome della stessa, per consentire la ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari, afferenti le compensazioni

operate a carico degli enti stessi, nonché delle somme di pertinenza di ciascuna sede I.N.P.S. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione, valuta le richieste dell'I.N.P.S. rivolte ad ottenere la restituzione delle eventuali eccedenze giacenti su tale contabilità, tenendo conto degli importi per i quali essa viene utilizzata e della frequenza con cui avviene l'utilizzazione stessa, nonché di eventuali motivi che possano determinare una variazione di tali elementi.

2. La contabilità speciale «fondi di bilancio» è alimentata con parte degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0 - «Funzionamento» - capitoli 3456, 3458, 3459 e 3480 - e nell'unità previsionale di base 4.1.2.2 - «Restituzioni e rimborsi di imposte» - capitoli 3519, 3521, 3530 e 3533 - dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

3. La contabilità speciale «fondi di bilancio» è alimentata con le seguenti modalità:

a) nel primo anno di applicazione, dopo l'apertura della contabilità speciale, con il cinquanta per cento delle disponibilità esistenti al momento sulle unità previsionali di base indicate al comma 2. La parte di stanziamento corrispondente all'ammontare dei rimborsi già erogati e dei compensi già trattenuti dalle banche e dai concessionari è mantenuta nell'unità previsionale di base per provvedere alle necessarie regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione; ulteriori afflussi alla contabilità speciale «fondi di bilancio» sono effettuati nei mesi successivi, tenuto conto delle risorse necessarie per effettuare i rimborsi con le disponibilità esistenti nello stato di previsione del Ministero delle finanze a favore di soggetti non titolari di partita IVA, nonché dei soggetti non ammessi alla compensazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

b) per gli esercizi successivi, la contabilità speciale «fondi di bilancio» è alimentata, nel mese di gennaio di ciascun anno, entro il limite del cinquanta per cento dei fondi iscritti nelle unità previsionali di base indicate al comma 2. Ulteriori afflussi sono effettuati nei mesi successivi sulla base dei criteri indicati nella lettera *a)*.

4. Ogni anno gli importi per i quali la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1° gennaio al 31 agosto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 settembre. Tali importi sono riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione nel mese di novembre. Gli importi per i quali la predetta struttura di gestione non ha potuto effettuare la regolazione contabile dal 1° settembre al 31 dicembre sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 10 gennaio dell'anno successivo e sono riassegnati alle unità previsionali di base previste dal comma 2 per l'effettuazione, nel mese di marzo, delle regolazioni contabili da parte del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

5. Il concessionario effettua il versamento di cui al comma 1 al netto della commissione spettante e dei rimborsi d'imposta da esso erogati, nonché delle somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazione o di sgravio previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti. Tali somme sono utilizzate in via prioritaria in sede di riversamento degli accrediti pervenuti dalle banche delegate e, solo in caso di incapienza di questi ultimi, di quelli relativi agli importi riscossi in via diretta.

6. Il concessionario, nell'effettuare il versamento, recupera le commissioni spettanti in via prioritaria sull'importo dei saldi delle sezioni 2 dei modelli e, solo in caso di incapienza, su quello dei saldi delle sezioni 3 e 4; nel caso in cui non vi sia capienza neanche su tali saldi, chiede il pagamento delle commissioni di propria spettanza attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, effettuati i necessari riscontri, comunica l'importo da versare al Ministero delle finanze e quest'ultimo provvede ad erogare tale importo al concessionario mediante ordinativo diretto, tratto sul capitolo 3525 dello stato di previsione dello stesso Ministero, corrispondendo gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno della richiesta e quello del pagamento.

Art. 3.

Versamenti delle banche alla tesoreria provinciale dello Stato

1. La banca delegata, quotidianamente ed entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento della delega, versa, al netto degli accreditamenti effettuati ai concessionari ai sensi dell'articolo 1, in via telematica e per tutto il territorio nazionale, una somma pari all'ammontare dei saldi finali dei modelli di versamento, nell'apposita contabilità speciale denominata «fondi della riscossione», istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'articolo 2, comma 1. L'operazione di versamento è immessa nel sistema dei pagamenti con le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La banca delegata effettua il versamento di cui al comma 1 al netto delle commissioni spettanti, che vengono recuperate con le modalità indicate nel decreto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 4.

Operazioni di quietanzamento

1. La sezione di tesoreria indicata dall'articolo 2, comma 1, emette quotidianamente un'unica quietanza sulla contabilità speciale «fondi della riscossione», relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle banche e dai concessionari; l'elenco dei versamenti della giornata, distinto per soggetto che effettua il versamento, è allegato alla quietanza.

Capo II

INVIO DEI DATI ALLA STRUTTURA DI GESTIONE

Art. 5.

Collegamento telematico con la struttura di gestione, invio dei dati, verifica dei flussi e correzione degli errori

1. Quotidianamente le banche delegate e i concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2, predispongono e trasmettono alla struttura di gestione, in via telematica e con modalità centralizzate, previa verifica della loro integrità, flussi informativi contenenti i dati analitici esposti nei modelli di versamento e le rendicontazioni delle operazioni eseguite.

2. La trasmissione di cui al comma 1 è effettuata da parte delle banche delegate entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega e da parte dei concessionari entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione o di accreditamento.

3. La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti alle banche delegate ed ai concessionari secondo le specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2. In caso di esito positivo del controllo, trasmette alle stesse un indicatore di accettazione; in caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.

Art. 6.

Aggiornamento dei conti fiscali

1. Relativamente ai versamenti effettuati dai soggetti titolari di conto fiscale, per i flussi con esito positivo accettati nella settimana precedente, le banche delegate ed i concessionari trasmettono ogni venerdì al concessionario che gestisce il conto fiscale del contribuente i dati dei singoli importi a debito della colonna *A* e dei singoli importi a credito della colonna *B* della sezione 2 del modello di versamento in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 2; nei successivi tre giorni lavorativi il concessionario aggiorna con tali dati le posizioni contabili dei titolari di conto fiscale, anche ai fini del calcolo dei limiti di erogabilità del rimborso senza prestazione di garanzia, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore è l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1997, n. 174:

«Art. 24 *(Modalità di versamento)*. — 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,

tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 241 del 1997:

«Art. 22 *(Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari)*. — 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3».

— La sezione I del capo III del citato d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, reca disposizioni in materia di riscossione ed in particolare disciplina il versamento unitario e compensazione delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro 28 dicembre 1993, n. 567, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993:

«Art. 11 *(Termini e modalità di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato)* — 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, usufruibili sui versamenti diretti.

2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonché delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.

3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.

4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilità del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 30 dicembre 1991. n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica»:

«2. Con appositi decreti il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, stabilisce le modalità per l'adozione del sistema di cui al presente articolo da parte dell'amministrazione postale e, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce la data a decorrere dalla quale anche il trasferimento nelle contabilità speciali accese all'INPS presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato delle somme riscosse avverà con sistemi telematici».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997:

«1. Il Dipartimento della entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificatamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di:

a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento».

Nota all'art. 1:

— Si riporta di seguito il testo dell' art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. del 23 marzo 1998, n. 56, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 marzo 1998.

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2-*bis*. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Note all'art. 2:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modifcato dall'art. 2 del d.lgs. del 23 marzo 1998, n. 56.

«Art. 25 *(Decorrenza e garanzie)*. — 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire al mese dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo il del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La garanzia prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata».

— L'art. 22 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante la «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 29 febbraio 1988, secondo supplemento ordinario.

— Si riporta di seguito il testo dell'art 19, del citato d.lgs. n. 241 del 1997:

«Art. 19 *(Modalità di versamento mediante delega)*. — 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere, conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto».

Nota all'art. 6:

— Si riporta di seguito l'art. 21, comma 1, del citato D.M. 28 dicembre 1993, n. 567:

«1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta».

98G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1998.

Ripartizione in profili professionali della dotazione organica del personale del Ministero dell'ambiente di cui alla tabella *A* allegata alla legge 8 ottobre 1997, n. 344.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono state determinate, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero dell'ambiente (24 unità con qualifiche dirigenziali di cui 8 dirigenti generali di livello C e 513 qualifiche funzionali) secondo la tabella *A* allegata quale parte integrante del citato decreto;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ai cui sensi è stata rideterminata la dotazione organica del personale del Ministero dell'ambiente, in complessive novecento unità cosi ripartite: Dirigenti generali - livello C - n. 10; Dirigenti n. 47; IX qualifica funzionale, n. 87; VIII qualifica funzionale, n. 166; VII qualifica funzionale, n. 205; VI qualifica funzionale, n. 125; V qualifica funzionale, n. 140; IV qualifica funzionale, n. 69; III qualifica funzionale, n. 47; II qualifica funzionale, n. 4, secondo la tabella allegata alla stessa legge;

Visto l'art. 6, comma 2, della predetta legge in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sono determinati i profili professionali;

Vista la nota del Ministro dell'ambiente, prot. GAB/98/03931/A2 del 3 marzo 1998 con la quale viene approvata la proposta contenente la determinazione dei profili professionali relativi alla nuova dotazione organica del personale del Ministero, formulata dal Direttore del servizio affari generali e del personale con nota n. 2869/UDG del 20 febbraio 1998;

Vista la comunicazione prot. n. 4854/PR4.4 fatta dal predetto Direttore in data 20 marzo 1998;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente - Servizi affari generali e personale prot. n. 4000/P.R4.15 del 9 marzo 1998 con la quale il Direttore del predetto servizio ha informato le organizzazioni sindacali di categoria;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ufficio legislativo prot. n. 22469 del 9 aprile 1998 con la quale sulla predetta proposta non sono state formulate osservazioni, salva la precisazione in base alla quale non debbano essere previsti, posizioni soprannumerarie e posti indisponibili in quanto non compatibili con la normativa in vigore in materia di organici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale sono delegate al Ministro per la funzione pubblica l'esercizio delle funzioni attribuitegli in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali del 3 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 84, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 in materia di determinazione delle dotazioni organiche, relativamente alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli;

Decreta:

I profili professionali del personale del Ministero dell'ambiente, di cui alla tabella prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono determinati secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 maggio 1998

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BETTINELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 305

TABELLA *A*

Ministero dell' Ambiente

Dotazione organica

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti	
Dirigente generale - livello C	10
Dirigente	47
Totale	57

Qualifiche funzionali

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	25 (1)
13/A	Direttore amministrativo contabile	5
17/A	Esperto economico finanziario	2
28/A	Direttore statistico	1
211/A	Architetto direttore coordinatore	5
213/A	Biologo direttore coordinatore	10
215/A	Chimico direttore coordinatore	4
220/A	Fisico direttore coordinatore	3
222/A	Geologo direttore coordinatore	4
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	5
248/A	Direttore agrario	1
286	Ecologo direttore coordinatore	12
296	Analista esperto di procedure	5
297	Analista esperto di sistema	5
	Totale	87

(1) Incluso un posto proveniente dal ruolo ad esaurimento

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	40
13	Funzionario amministrativo contabile	18
17	Analista economico finanziario	5
28	Funzionario statistico	4
32	Revisore interprete traduttore	5
116	Capitano di lungo corso - Padrone marittimo di 1^ classe	2
204	Cartografo direttore	6
211	Architetto direttore	10
213	Biologo direttore	10
215	Chimico direttore	5
220	Fisico direttore	5
222	Geologo direttore	10
224	Ingegnere direttore	8
248	Funzionario agrario	5
265	Bibliotecario	2
271	Analista di sistema	5
272	Analista di procedure	5
287	Ecologo direttore	21
	Totale	166

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	61
14	Collaboratore amministrativo contabile	22
18	Collaboratore economico finanziario	6
29	Collaboratore statistico	6
33	Traduttore interprete	7
115	Capitano di lungo corso - Aspirante C.L.C. Padrone marittimo di 1^ class(	2
203	Capo tecnico	6
212	Architetto	8
214	Biologo	8
216	Chimico	6
223	Geologo	9
225	Ingegnere	7
233	Matematico	4
249	Collaboratore agrario	7
266	Collaboratore bibliotecario	3
273	Analista	9
274	Programmatore di sistema	9
288	Ecologo	25
	Totale	205
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	50
15	Ragioniere	8
19	Assistente economico finanziario	7
30	Assistente statistico	5
34	Assistente linguistico	5
188	Assistente tecnico	9
190	Assistente tecnico per l'elettronica industriale	4
276	Programmatore	19
289	Ufficiale ecologico	18
	Totale	125
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	44
6	Stenodattilografo	26
8	Coordinatore di rimessa	4
12	Autista meccanico specializzato	5
16	Operatore amministrativo contabile	19
31	Operatore statistico	2
207	Disegnatore specializzato	3
264	Operatore tecnico specializzato di laboratorio	3
281	Addetto alla registrazione dei dati	2
283	Addetto a personal computers	16
290	Assistente ecologico	16
	Totale	140

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	42
7	Dattilografo	8
11	Autista meccanico	14
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	1
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	3
	Totale	69
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	17
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	30
	Totale	47
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	4
	Totale	4
	Totale qualifiche dirigenziali	57
	Totale qualifiche funzionali	843
	Totale generale personale	900

98A5167

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta. (Ordinanza n. 2789).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di ulteriori immediati interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumità e per la ripresa delle normali condizioni di vita;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è aggiunto il seguente comma: «8. I gruppi di rilevamento di cui al comma 7 possono essere integrati da tecnici appartenenti ad altre amministrazioni regionali. Le amministrazioni di appartenenza dei tecnici che compongono i gruppi di rilevamento possono autorizzare l'uso del mezzo proprio nelle missioni connesse all'attività di rilevamento».

Art. 2.

1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è integrato da un tecnico designato dall'assessore regionale con delega per la difesa del suolo e da un tecnico del Servizio sismico nazionale. Il gruppo di lavoro esprime anche un parere tecnico-economico sui progetti dei singoli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 della medesima ordinanza, preliminarmente alla conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 3, della stessa ordinanza, ove necessaria. Per quest'ultimo compito il gruppo di lavoro è integrato da quattro docenti universitari esperti nella prevenzione del rischio idrogeologico. Alla nomina dei docenti universitari provvede il Sottoegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il commissario delegato. Il commissario delegato determina il compenso da corrispondere ai componenti del gruppo di lavoro il cui onere grava sui fondi di cui all'art. 23 della medesima ordinanza.

2. Per l'attivazione dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, il rettore dell'Università di Salerno è autorizzato a stipulare contratti o ad assegnare incarichi a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili per altri sei mesi, per un numero massimo complessivo di venti tecnici con specifica qualificazione professionale. A tal fine lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 4, della medesima ordinanza è aumentato di lire 600 milioni.

3. La segreteria tecnica del Dipartimento della protezione civile già costituita con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, con sede presso la prefettura di Salerno, assicura, oltre ai compiti di supporto per le attività di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, l'assistenza tecnica ed il supporto operativo al gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della medesima ordinanza.

Art. 3.

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per lavori di importo fino a 300 milioni di lire, il numero delle ditte da invitare alla trattativa privata non può essere inferiore a 5. In caso di somma urgenza o di scioglimento dei contratti di appalto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, e ove ricorrano le condizioni di cui al secondo o terzo periodo dell'art. 3 dell'ordinanza

n. 7 del 12 giugno 1998 del commissario delegato, quest'ultimo è autorizzato ad affidare i lavori anche a trattativa privata con singola impresa».

Art. 4.

1. Oltre alle deroghe previste dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è consentita la deroga alla sottoelencata norma: decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, 7 e 8.

Art. 5.

1. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 5 miliardi.

2. Al comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e al gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1».

3. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: «4. I prefetti sono autorizzati a corrispondere prioritamente alle categorie protette residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, gli arretrati loro spettanti».

Art. 6.

1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: «2-*bis*. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 luglio 1998».

Art. 7.

1. All'art. 19 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: «1-*bis*. In attesa della definizione dei piani di ricostruzione in condizioni di sicurezza, il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che hanno subito danni ai beni immobili in misura inferiore al 50 per cento del valore del bene. Ai nuclei familiari residenti in unità abitative andate distrutte o con danni ai beni immobili superiori al 50 per cento del valore del bene, il contributo è concesso in rapporto al solo danno subito ai beni mobili».

2. Al comma 2 dell'art. 19 dell'ordinanza numero 2787/1998 è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo è conceso anche, per un periodo di tre mesi, ai nuclei familiari che non hanno potuto temporaneamente occupare i propri alloggi, ancorché agibili, per mancanza di servizi essenziali o in attesa della rimozione del materiale di frana».

3. All'art. 19 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: «7. Ai proprietari o conduttori di piccoli appezzamenti di terreno coltivati in proprio danneggiati dalle colate di fango, è concesso un contributo di lire 500 per metro quadrato danneggiato con limite massimo di 5 milioni di lire. Il contributo è concesso dai sindaci a seguito di domanda da produrre dagli interessati entro il 31 luglio 1998 e sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la superficie danneggiata. Il commissario delegato provvede a trasferire ai sindaci i fondi necessari, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 23».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'art. 20 dell'ordinanza numero 2787/1998 le parole «fino al 30 per cento» sono sostituite dalle parole «fino al 50 per cento».

Art. 9.

1. A far data dal 5 giugno 1998, l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'ordinanza n. 7 del 12 giugno 1998 del commissario delegato. Per il periodo tra il 5 maggio e il 4 giugno 1998, e in riferimento agli interventi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998, i prefetti sono autorizzati a liquidare i compensi per i lavori di somma urgenza eseguiti da ditte, anche senza alcun affidamento preventivo documentabile da parte delle amministrazioni, previo accertamento di insussistenza di cause ostative al rilascio della certificazione antimafia e previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di documentazione tecnico-amministrativa analitica attestante i lavori eseguiti. La liquidazione del compenso avverrà previa verifica della congruità del prezzo da eseguire da un'apposita commissione unitaria presieduta dal dirigente dell'ufficio tecnico-erariale di Salerno o suo delegato e composta da tre funzionari designati, uno per ciascuno, dagli U.T.E. di Avellino e di Caserta e dal provveditore alle opere pubbliche della Campania.

2. La documentazione di cui al precedente comma deve essere immediatamente trasmessa dalle amministrazioni interessate alle prefetture e comunque non oltre il 30 giugno 1998. La commissione di cui al comma precedente deve completare il lavoro entro il 31 luglio 1998. A ciascun componente della commissione è riconosciuto un compenso forfettario, comprensivo delle spese, di 5 milioni di lire, da liquidarsi dal prefetto di Salerno sulle disponibilità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998.

3. Per la liquidazione delle restanti spese disposte dai coordinatori dei Centri operativi misti, dalle prefetture e dagli enti locali, relative agli interventi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998, i prefetti provvedono ad emettere specifiche disposizioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 della medesima ordinanza, come integrato dall'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 10.

1. Per la straordinarietà dell'impegno richiesto alle Forze armate in occasione dell'attuale specifica emergenza, il Ministero della difesa è autorizzato ad erogare

al proprio personale militare compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre i limiti stabiliti dal decreto interministeriale del 10 dicembre 1990.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 1.500 milioni, comprensiva anche di un contributo ai costi operativi, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in contro entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa.

Art. 11.

1. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente necessario e prestato, oltre i limiti previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci.

2. Ai dirigenti cui siano affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per il personale delle prefetture l'onere di cui ai precedenti commi, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998.

4. L'onere relativo alle spese per l'impianto ed il funzionamento dell'ufficio del commissario delegato, nel limite massimo di lire 100 milioni, nonché l'onere di cui ai commi 1 e 2 per il personale utilizzato dal medesimo ufficio, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998.

5. Per l'espletamento delle attività volte ad assicurare le connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, già previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui all'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, il commissario delegato e autorizzato ad avvalersi dell'ufficio costituito ai sensi della citata ordinanza.

6. Il personale dei dipartimenti della protezione civile e dei Servizi tecnici nazionali direttamente impegnato nella gestione delle emergenze connesse alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e agli eventi calamitosi dei giorni 5 e 6 maggio 1998 è autorizzato ad usufruire, fino al 31 dicembre 1998, delle ferie non godute al 30 giugno 1998.

Art. 12.

1. Per le maggiori attività previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici nel limite di 5 unità ciascuna e di Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello nel limite di 3 unità ciascuna, possono assumere, per un periodo massimo di dodici mesi, personale tecnico-amministrativo specializzato con contratto a termine. Il rimborso del relativo onere è posto a carico dei fondi attribuiti al commissario delegato di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998. Ulteriori esigenze di personale sono autorizzate con oneri a carico delle amministrazioni interessate.

Art. 13.

1. In deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 possono, su richiesta, essere concessi permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 72 ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1998. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato il quale provvede a rimborsare ai comuni le relative spese avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998.

Art. 14.

1. Per le esigenze straordinarie connesse con la gestione dell'emergenza, il numero delle unità di reperibilità del Dipartimento della protezione civile è accresciuto di ulteriori sette unità per un periodo di 12 mesi.

2. Il relativo onere, valutato in lire 105 milioni, è posto a carico del capitolo 6891 (u.p.b.6.1.1.0) del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998 e seguenti, all'uopo integrato mediante prelevamento dal capitolo 7615 (u.p.b.6.2.1.2) del medesimo centro di responsabilità.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'art. 39, coma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da utilizzo modificato dall'art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1998 per i comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 5, comma 1 e 10, comma 2, ammontanti a lire 7.100 milioni, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5200

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Integrazione alle ordinanze n. 2544 del 27 marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997. (Ordinanza n. 2790).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze n. 2544 in data 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997 e n. 2622 in data 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1997;

Vista la nota del presidente della regione Lombardia, commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze sopracitate;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal commissario delegato;

Su proposta del sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze n. 2544 del 27 marzo 1997 e n. 2622 del 4 luglio 1997, il commissario delegato è autorizzato, per la durata dell'emergenza, ad avvalersi di esperti tecnici e amministrativi con contratto a tempo determinato, a valere sulle risorse assegnate rispettivamente dagli articoli 2, comma 3, e 1, comma 4, delle ordinanze sopracitate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5199

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n. 2791).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Vista l'ordinanza n. 2783 del 9 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998;

Vista l'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1998;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art 1.

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2786 del 15 maggio 1998 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «, nonché qualsiasi altro intervento urgente per la sistemazione o messa in sicurezza di strade o di versanti che minacciano insediamento o beni».

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile é autorizzato ad erogare ai comuni un contributo di lire 1 milione per ogni modulo abitativo o sociale installato nei villaggi temporanei ed effettivamente utilizzato, al fine di installarvi impianti di condizionamento.

2. I comuni sono autorizzati ad anticipare i fondi del proprio bilancio e ad integrare il contributo di cui al comma 1 avvalendosi delle somme provenienti da donazioni o sottoscrizioni. Sono, altresì, autorizzati, per l'approvvigionamento degli impianti, a derogare al decreto-legislativo 24 luglio 1992, n. 358, articoli 1, 5 e 9, e a procedere a trattativa privata previa gara informale con almeno tre ditte.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire ai comuni il contributo di cui a comma 1 sulla base di documentata richiesta.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 4 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 7.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 gennaio 1998, n. 37, è prorogato, per i comandi dei Vigili del Fuoco di Perugia e Macerata, di ulteriori trenta giorni. A personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco si applica, la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998.

Art. 4.

1. Il termine previsto dall'articolo 10 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, come modificato dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 3 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 7.

Art. 5.

1. In considerazione dello straordinario impegno reso necessario dalle ricorrenti emergenze nazionali e al fine di consentire di fronteggiare in modo adeguato le esigenze connesse alla campagna antincendi boschivi 1998, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a provvedere all'approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature e alle spese per la gestione dei nuclei elicotteri, per il richiamo dei vigili del fuoco volontari, per le missioni, per le mense obbligatorie di servizio e per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 è assegnata, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7, la somma di lire 8 miliardi, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

3. All'art. 10, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, dopo le parole «delle Marche e Umbria» sono aggiunte le seguenti: «e di ricostituzione delle scorte».

Art. 6.

1. Alla prefettura di Perugia è assegnata l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 10 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza, ammontante a lire 30 miliardi, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A5198

ORDINANZA 15 giugno 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni subiti dalle attività produttive della provincia di Asti in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nelle regione Piemonte - provincia di Asti, nella seconda metà del mese di giugno 1997. (Ordinanza n. 2792).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della provincia di Asti nella seconda metà del mese di giugno 1997;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile intervento urgente e indifferibile finalizzato al superamento dello stato di emergenza, con particolare riguardo alla ripresa delle attività produttive danneggiate;

Sentita la regione Piemonte;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione Piemonte concede alle imprese operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali e di servizi, danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di giugno 1997, un contributo in conto capitale fino al 30 per cento delle spese sostenute dalle aziende.

2. Per l'attuazione degli interventi ed al fin di individuare gli strumenti idonei ad assicurare piena trasparenza alle funzioni di erogazione, la giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, le spese ritenute ammissibili, le modalità e l'ammontare massimo dell'intervento concedibile, nonché i termini e le modalità dei controlli di propria competenza allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. La regione Piemonte comunica tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione inviata a loro spese.

4. Ai fini di cui sopra ed in particolare per la predisposizione dei relativi provvedimenti, la regione Piemonte provvede a censire in modo dettagliato i danni subiti dalle imprese la cui valutazione presuntiva è di circa sei miliardi di lire.

Art. 2.

1. Per tutte le attività previste dalla presente ordinanza per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione precedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, si applica quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 3.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, regione Piemonte provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 26790 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1998, secondo le disposizioni della legge regionale 19 novembre 1996, n. 83.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A51970

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 gennaio 1998, n. **190.**

Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto;

Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati «Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione» e «Materiali e collegamenti», i quali hanno ravvisato la necessità di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 agosto 1927, n. 824, e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate «Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S» vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:

a) «Raccolta VSR-revisione 1995» per la verifica della stabilità dei recipienti a pressione;

b) «Raccolta VSG-revisione 1995» per la verifica della stabilità dei generatori di vapor d'acqua;

c) «Raccolta M-revisione 1995» per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;

c) Raccolta M-revisione 1995» per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;

2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo 1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

Art. 3.

1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1, fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana.

Art. 4.

1. Agli apparecchi a pressione, già verificati sulla base delle specificazioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche — revisione 95 — possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purché il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 gennaio 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 168

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, recante: «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 1982, n. 233. Il testo dell'art. 2, comma 4, è il seguente:

«le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario 12 settembre 1988, n. 214. Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante: «Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1973, n. 1. Il testo dell'art. 20 è il seguente:

«Art. 20. — L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specifiche tecniche applicative del presente decreto».

Nota all'art. 1:

— Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 1927, n. 152.

Note all'art. 2:

— La direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 8 agosto 1987, n. L 220.

— Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n 311, recante: «Attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti a pressione, a norma dell'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 ottobre 1991, n. 233.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è il seguente:

«Art. 45. — Entro dieci giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.

Colui che abbia introdotto nello Stato un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta introduzione».

98G0238

DECRETO 17 giugno 1998.

Ritiro dal mercato di alcuni articoli di giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE E LA TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378 CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli ed in particolare l'art. 10 relativo al ritiro di giocattoli dal mercato, così come integrato dall'art. 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 41, di attuazione dell'art. 3 della direttiva 93/68 CEE che modifica la direttiva 88/378 CEE in materia di sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59 CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, che prevede, tra l'altro, nel caso in cui sia accertata la pericolosità di un prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, il ritiro dal mercato del prodotto stesso;

Vista la segnalazione pervenuta in data 1° giugno 1998 dalla Guardia di finanza di Roma con la quale è stato chiesto a questo Ministero di procedere all'effettuazione di prove atte a verificare la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza relativamente a undici articoli di giocattoli importati dalle società Cina Europa S.a.s., Cinque Continenti import-export, Hu i Feng, Il Rubino, Hua yi import-export, La Grande Arcobaleno S.r.l., Mei Shum S.r.l. e Shung Chang import-export, tutte con sede in Roma;

Visti i rapporti di prova di laboratorio trasmessi dagli istituti incaricati da questo Ministero, che qui si intendono integralmente richiamati, dai quali emerge la non rispondenza dei prodotti di seguito elencati alle prescrizioni di legge:

articolo «carretto da gelataio» - mod. FY/9807 A «Funny Cart» (ice cream) non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

articolo «soldato in azione» - mod. KHC208 «Action soldier» non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

articolo «automobile da corsa» - mod. HK-212A «Turbo King Radio Controlled» non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

articolo «telefono cellulare» - mod. MS 088 «Aricsson Flip phone» non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

articolo «lottatore arti marziali» - mod. HD9603A «Kungfu Boy» non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

articolo «mitragliatore» - mod. NO 9801 «Sound Gun» non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

articolo «animale preistorico» raffigurante un tirannosauro privo di ogni denominazione, di altro elemento identificativo e del simbolo grafico CE non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

articolo «bambola in tessuto» privo di ogni denominazione, di altro elemento identificativo e del simbolo grafico CE non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

articolo «radiolina portatile» - mod. KT 8801 «My Own Band» non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

articolo «due pupazzi in tessuto» - mod. CH 19132 non rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 313/1991, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto medesimo;

articolo «palla con peluche» - mod. AT 962B «Chaser Ball» non rispondente alle prescrizioni di cui all'art. 5 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 313/1991;

Considerata l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 241/1990, attesa l'esigenza di celerità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni specificate in preambolo si dispone il ritiro dal mercato dei seguenti articoli di giocattoli:

1) carretto da gelataio - mod. FY/9807 A «Funny Cart (ice cream)» importato da Hua yi import-export; da La Grande Arcobaleno S.r.l.;

2) soldato in azione - mod. KHC208 «Action soldier» importato da Cina Europa S.a.s., da Cinque Continenti import-export, da Hu i Feng, da La Grande Arcobaleno S.r.l., da Mei Shum S.r.l., da Shung Chang import-export;

3) automobile da corsa - mod. HK-212A «Turbo King Radio Controlled importata da Cinque Continenti import-export;

4) telefono cellulare - mod. MS 088 «Aricsson Flip phone» importato da Il Rubino;

5) lottatore arti marziali - mod. HD9603A «Kungfu Boy» inportato da Mei Shum S.r.l.;

6) mitragliatore - mod. NO 9801 «Sound Gun» importato da La Grande Arcobaleno S.r.l.;

7) animale preistorico, raffigurante un Tirannosauro, privo di ogni denominazione, di altro elemento identificativo e di marchio CE importato da Il Rubino;

8) bambola in tessuto, privo di ogni denominazione, di altro elemento identificativo e di marchio CE importata da Cina Europa S.a.s., da Cinque Continenti import-export, da Hu i Feng, da Il Rubino, da Hua yi import-export, da La Grande Arcobaleno S.r.l., da Mei Shum S.r.l., da Shung Chang import-export;

9) radiolina portatile - mod. KT 8801 «My Own Band» importata da Hua yi import-export, da Mei Shum S.r.l.;

10) due pupazzi in tessuto - mod. CH 19132 importati da Cina Europa S.a.s., da Cinque Continenti import-export, da Hu i Feng, da Il Rubino, da Hua yi import-export, da La Grande Arcobaleno S.r.l., da Mei Shum S.r.l., da Shung Chang import-export;

11) palla con peluche - mod. AT 962B «Chaser Ball» importata da Cina Europa S.a.s., da Cinque Continenti import export, da Hua yi import-export, da Mei Shum S.r.l.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Il presente decreto è notificato alle società importatrici sopra individuate ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: LIROSI

98A5267

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Vieider-Perkmann Helga, nata a Bolzano il 30 luglio 1951, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologa» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del Ministero federale per la sanità e la tutela del consumatore di Vienna, da cui risulta l'iscrizione della richiedente all'albo degli psicoterapeuti dal giugno 1995, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Doktor der Philosophie» con indirizzo in «psychologie-padagogik» conseguito presso l'Università di Innsbruck nel 1987;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig. Vieider-Perkmann Helga, nata a Bolzano il 30 luglio 1951, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5169

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 1° giugno 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina tedesca sig.ra Rogen Christiane e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Uber die wissenschaftliche prufung fur das lehramt an gymnasien» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Hannover;

Considerato che la sig.ra Rogen Christiane ha conseguito il titolo «Uber die padagogische prufung fur das lehramt an hoheren schulen» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 23 gennaio 1998 dal Console d'Italia in Hannover che certifica il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Germania;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal certificato rilasciato dal direttore della Direzione didattica statale di Ficulle (Terni);

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 marzo 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Rogen Christiane nata a Hannover (Germania) il 7 dicembre 1951, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: tedesco e 46/A - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 1° giugno 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A5170

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 28 aprile 1998.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto dell'intervento denominato: «Progetto di ampliamento e potenziamento della rete idrica nelle zone di espansione e rurali» del comune di Bucciano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1989 e 15 aprile 1992 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessiore da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Campania di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto di ampliamento e potenziamento della rete idrica nelle zone di espansione e rurali» del comune di Bucciano dell'importo complessivo di L. 1.288.922.100;

Vista la deliberazione n. 419610500 del 20 giugno 1991 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di L. 1.160.000.000, pari al 90% dell'importo complessivo del sopracitato progetto esecutivo;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Visto che a seguito della procedura concorsuale esperita per l'affidamento delle opere dell'importo progettuale di L. 997.061.060 si è verificata, a seguito di ribasso d'asta del 5%, un economia di L. 49.853.013;

Considerato che in corso d'opera si è resa necessaria la realizzazione di ulteriori opere consistenti in prolungamenti e nuovi collegamenti delle condotte in zone non previste dal progetto originariamente approvato e direttamente connesse alla rete idrica finanziata con il predetto mutuo della Cassa depositi e prestiti;

Vista la perizia di variante e suppletiva all'uopo redatta dall'ing. Vincenzo Sperandeo, dell'importo complessivo invariato di L. 1.288.922.100, di cui L. 1.038.958.104 per lavori al netto del ribasso offerto e L. 249.963.997 per somme a disposizione dell'amministrazione, che prevede l'utilizzo delle predette somme derivanti da economie di appalto;

Visto che, con delibera della giunta municipale n. 306 in data 30 dicembre 1996, il comune di Bucciano ha approvato la citata perizia di variante e suppletiva;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 9516 del 28 novembre 1997, con la quale la regione Campania ha approvato il quadro economico e la predetta perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di L. 1.288.922.100, finalizzata all'esecuzione delle citate maggiori opere mediante l'utilizzo delle economie ammontanti a L. 49.853.013;

Vista la nota del 4 febbraio 1998, n. 816 della giunta regionale della Campania - Area generale di coordinamento, ecologia, tutela ambiente e disinquinainento - Settore ciclo integrato delle acque, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione per l'utilizzo delle citate economie di appalto;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati delle perizie in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Campania è autorizzata ad utilizzare le economie, ammontanti complessivamente a L. 49.853.013 derivanti dall'appalto dell'intervento denominato «Progetto di ampliamento e potenziamento della rete idrica nelle zone di espansione e rurali» del comune di Bucciano, dell'importo complessivo di L. 1.288.922.100, finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di L. 1.160.000.000.

Roma, 28 aprile 1998

Il Ministro: COSTA

98A5168

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 maggio 1998.

Autorizzazione all'INPS a corrispondere alla società Marinella S.p.a. i benefici previsti dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per trenta unità lavorative dell'ex Eurogefit di Tirrenia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro può concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilità previste a valere sul Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente ed ha esteso alle società acquirenti di aziende fallite la possibilità di richiedere i benefici medesimi;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1998, n. 52, che stabilisce che la possibilità prevista dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996 di concedere i benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997;

Visti i decreti interministeriali del 10 ottobre 1997 e del 6 aprile 1998 che hanno destinato complessivamente lire 52 miliardi derivanti dall'accertamento definitivo per adesione di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 724/1994 alla concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 29, della legge n. 662/1996, dei benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge n. 223/1991;

Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art 4, comma 25, sopra citato;

Considerato che in data 27 luglio 1989 la Eurogefit S.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Livorno;

Considerato che in data 30 dicembre 1997 al Ministero del lavoro è stato stipulato un accordo per la salvaguardia dei livelli occupazionali della Eurogefit S.p.a. già fallita;

Vista l'istanza presentata da Marinella S.p.a. in data 30 dicembre 1997;

Considerato che i dipendenti della società Eurogefit non rientrano tra gli aventi diritto all'indennità di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 223/1991 e che pertanto non può essere concesso all'azienda acquirente il beneficio di cui all'art. 8, comma 4, della medesima legge 223/1991.

Considerato che Marinella S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Considerato che il complesso aziendale, già Eurogefit S.p.a., acquistato dalla società medesima e dislocato in area individuata ai sensi dell'Obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla società Marinella S.p.a. di Livorno i benefici previsti dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per trenta unità lavorative del complesso aziendale ex Eurogefit sito in Tirrenia (Pisa).

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A5171

DECRETO 15 maggio 1998.

Revoca dei contributi concessi alla società Calzaturificio aquilano S.r.l. ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1996 che concede alla società Calzaturificio aquilano S.r.l. di L'Aquila un contributo di L. 2.280.360.000 a fronte dell'assunzione di 48 lavoratori provenienti da Alenia;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 che concede alla società Calzaturificio aquilano un contributo di L. 289.998.000 a fronte dell'assunzione di sei unità lavorative non provenienti da Alenia;

Considerato che la società Calzaturificio aquilano è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di L'Aquila del 24 settembre 1997, rep. n. 540;

Considerato che a seguito del fallimento della società Calzaturificio aquilano non è stato erogato il contributo di L. 289.998.000 concesso con il decreto ministeriale 24 luglio 1997;

Considerato che i predetti contributi sono stati concessi per il sostegno alle iniziative di reindustrializzazione del sito produttivo ex Alenia di L'Aquila ed a fronte del recupero e dell'incremento dell'occupazione in conseguenza della crisi del comparto difesa;

Considerato che il fallimento della società sopra indicata fa venire meno il consolidamento dei livelli occupazionali indicati nei decreti;

Vista la nota della direzione generale per l'impiego con la quale è stata attivata l'Avvocatura distrettuale competente per l'insinuazione nello stato passivo della società Calzaturificio aquilano ai fini del recupero della somma erogata sulla base del decreto ministeriale del 12 dicembre 1996;

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale di L'Aquila relativa all'opportunità di emettere, prima dell'insinuazione nello stato passivo, provvedimento di revoca del finanziamento già erogato:

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei due finanziamenti concessi alla predeta società con i decreti ministeriali sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

I contributi concessi alla società Calzaturificio aquilano con decreto ministeriale 12 dicembre 1996 per L. 2.280.360.000 e con decreto ministeriale 24 luglio 1997 per L. 289.998.000 sono revocati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza.

Roma, 15 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A5172

DECRETO 18 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste del comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

accertata l'assenza di patrimonio da liquidare concernente le sottoelencate società cooperative;

il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative della riunione del 4 marzo 1998;

Decreta:

Le società cooperative di seguito indicate sono sciolte ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975:

1) società cooperativa agricola «Santa Rosa», con sede in Pisignano - frazione di Vernole (Lecce), via Lecce n. 3, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Carpentieri di Carovigno (Brindisi) in data 27 ottobre 1984, repertorio n. 3030, tribunale di Lecce, registro società n. 7910, posizione BUSC n. 2182/209339;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Messapia», con sede in Nardò (Lecce), via Spallanzani n. 13, costituita con atto a rogito del notaio Egidio Ferrara di Gallipoli (Lecce) in data 22 maggio 1985, repertorio n. 995, tribunale di Lecce, registro società n. 8964, posizione BUSC n. 2367/216672;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «General coop», con sede in Lecce, via Corte dei Ghoti n. 1/a, costituita con atto a rogito del notaio Gennaro Barone di Lecce in data 6 febbraio 1991, repertorio n. 30575, tribunale di Lecce, registro società n. 14580, posizione BUSC n. 3065/252009;

4) società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo tra produttori di olive e coltivatori diretti», con sede in Ruffano (Lecce), via G. Verdi n. 6, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Pedaci di Ruffano (Lecce) in data 9 luglio 1972, repertorio n. 19927, tribunale di Lecce, registro società n. 3122, posizione BUSC n. 953/123992;

5) società cooperativa di produzione e lavoro «La Lucente», con sede in Nardò (Lecce), via Tollemeto n. 5, costituita con atto a rogito del notaio Alfredo Cillo di Lecce in data 7 giugno 1983, repertorio n. 4780, tribunale di Lecce, registro società n. 7086, posizione BUSC n. 2022/199747;

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto», con sede in Galatone (Lecce), via Maroncelli n. 12, costituita con atto a rogito del notaio Donato Placì di Cutrofiano (Lecce) in data 27 gennaio 1988, repertorio n. 78529, tribunale di Lecce, registro società n. 11762 - posizione BUSC n. 2815/234072;

7) società cooperativa agricola «Ortolivicola», con sede in Parabita (Lecce) via Salentina n. 15, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 12 novembre 1979, repertorio n. 167484, tribunale di Lecce, registro società n. 5453, posizione BUSC n. 1699/175819;

8) società cooperativa di produzione e lavoro «Centro studi di fisica ambientale», con sede in Monteroni di Lecce, via Putignano n. 61, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Pallara di Lecce in data 19 giugno 1979, repertorio n. 3755, tribunale di Lecce, registro società n. 5212, posizione BUSC n. 1833/186901;

9) società cooperativa edilizia «Nuovi Orizzonti», con sede in Salice Salentino (Lecce), via Manzoni n. 16, costituita con atto a rogito del notaio Francesco Buonerba di Lecce in data 13 settembre 1973, repertorio n. 146614, tribunale di Lecce, registro società n. 3367, posizione BUSC n. 993/127269;

10) società cooperativa edilizia «Serenella 84», con sede in Lecce, via C. De Giorgi c/o St. Scorrano, costituita con atto a rogito del notatio Domenico Mancuso di Lecce in data 5 luglio 1984, repertorio n. 174232, tribunale di Lecce, registro società n. 7789, posizione BUSC n. 2123/206460;

11) società cooperativa edilizia «Alexia», con sede in Lecce, via Foscarini n. 23, costituita con atto a rogito del notaio Bruno Franco di Lecce in data 22 maggio 1975, repertorio n. 152511, tribunale di Lecce, registro società n. 3948, posizione BUSC n. 1254/144157;

12) società cooperativa edilizia «S. Cirillo», con sede in Lecce, via Benevento, costituita con atto a rogito del notaio Biagio Di Pietro di Lecce in data 26 marzo 1968, repertorio n. 26721, tribunale di Lecce, registro società n. 2907, posizione BUSC n. 826/111756;

13) società cooperativa edilizia «Taurus», con sede in Nardò (Lecce), via Pilanuova n. 84, costituita con atto a rogito del notaio Capodacqua Mario in data 28 ottobre 1963, repertorio n. 12213, tribunale di Lecce, registro società n. 2440, posizione BUSC n. 322/81481.

Lecce, 18 maggio 1998

Il dirigente: FOLDA

98A5173

DECRETO 21 maggio 1998.

Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con il quale il «Fondo per l'occupazione», di cui all'art. 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dell'anno 1999;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52, con il quale il «Fondo per l'occupazione» è rifinanziato di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per il 1999 e di lire 714 miliardi dal 2000;

Visto l'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78;

Considerata la necessità di definire le modalità applicative delle misure contenute nell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo citato;

Considerata la necessità di definire, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del decreto legislativo n. 468/1997, ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al citato art. 12, comma 1;

Considerata la circolare ministeriale n. 19 del 12 febbraio 1998, con la quale è stato precisato l'ambito della disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, con riferimento alle categorie di soggetti aventi titolo;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Lavoratori beneficiari

1. I lavoratori di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di

lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi.

2. Le Commissioni regionali per l'impiego possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 468/1997, anche con riferimento alla tipologia di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*;

Art. 2.

Modalità di attuazione delle misure relative alla contribuzione volontaria

1. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Ad essi è concesso un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50 per cento dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, così come determinato dall'INPS ai sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato all'INPS in rate annuali, previa richiesta dell'istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico del lavoratore che può versarla in rate mensili, per tutto il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con l'erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al seguente comma 2.

2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3 seguente, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. *d)* del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori può essere erogato l'importo integrativo di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 468/1997, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo.

3. I lavoratori di cui all'art. 1 che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano domanda all'INPS, entro il 31 dicembre 1999, secondo le vigenti procedure. L'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, i nominativi dei lavoratori la cui domanda è stata accolta, specificando per ciascuno di essi la durata del periodo mancante e l'importo che verrà posto a carico del Fondo per l'occupazione, ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Lavoro autonomo

1. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto sono ammissibili ai benefici di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996 n. 608. L'istruttoria delle relative istanze viene effettuata dalla Società per l'imprenditorialità giovanile con protocollo separato rispetto alle istanze degli altri aventi diritto, per poter così effettuare rendiconti specifici e più frequenti nel tempo.

2. I lavoratori di cui al comma 1, che, avendo presentato domanda, siano ammessi allo svolgimento delle attività formative previste, possono continuare a svolgere le attività di lavoro socialmente utile nei progetti nei quali sono impegnati. A tal fine gli enti gestori dovranno organizzare l'impegno di detti lavoratori per rendere possibile la partecipazione alle attività formative stesse, garantendo il livello minimo delle 20 ore settimanali di utilizzo nelle attività come media del periodo. Ove l'ente certifichi per iscritto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, l'impegno nei lavori socialmente utili, per motivi oggettivi quali la distanza del luogo dove si svolgono le attività formative, i lavoratori verranno temporaneamente sospesi dall'obbligo di partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utile, mantenendo il diritto al percepimento del sussidio e all'eventuale rientro nel progetto al termine dell'attività formativa.

3. I lavoratori ammessi, dopo lo svolgimento delle attività formative, ai benefici previsti per l'effettivo avvio dell'attività di lavoro autonomo, cessano contestualmente dalla partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utile.

4. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che abbiano rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi hanno diritto ad ottenere un contributo pari al 50% dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997 che sarebbe loro spettato fino al completamento del progetto di lavori socialmente utili. Il contributo è pari al 100% nel caso in cui la rinuncia intervenga entro il 1998.

5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresì l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene erogato in unica soluzione.

Il predetto incentivo è riconosciuto anche in caso di avvio di nuove società operative, qualora il lavoratore vi partecipi in qualità di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 4.

Incentivi all'assunzione

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, spetta un incentivo pari a 18 milioni procapite, cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della normativa comunitaria. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo indeterminato e parziale, il contributo verrà attribuito in misura proporzionalmente ridotta.

2. L'incentivo di cui al comma 1 spetta anche ai datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 468/1997, in relazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai lavoratori di cui all'art. 1, impegnati come soci lavoratori.

3. L'incentivo di cui al comma 1 viene erogato dall'INPS, previa verifica della permanenza delle condizioni di cui al comma 2, in tre rate annuali posticipate, anche mediante conguaglio sui versamenti contributivi, a condizione che i lavoratori cessino dalla partecipazione ai progetti di lavoro socialmente utili e dalla relativa erogazione dell'assegno.

4. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici tenuti a riservare il 12 per cento delle assunzioni da effettuare ai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 5, dell'art. 25, della legge 23 luglio 1991, n. 223, assolvono tale onere in caso di assunzione dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, inseriti d'ufficio nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge n. 223/1991 durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 12, comma 4.

5. Gli oneri relativi alle erogazioni di cui al comma 1 saranno annualmente rimborsati all'INPS a valere sul Fondo per l'occupazione, previo inoltro di apposito riepilogo annuale da parte dell'Istituto al Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego.

Art. 5.

Convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa

1. Alfine di promuovere le occasioni di reimpiego di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, che prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a fronte della relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad un massimo di tre milioni procapite per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere lo svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

Art 6.

Rapporti con Italia lavoro S.p.a.

1. Nel quadro degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale dell'attività della società Italia lavoro S.p.a., società istituita in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1997, che a tal fine svolge una sistematica azione di assistenza tecnica alle Regioni, alle Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili, finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, con fuzioni di accompagnamento dei medesimi verso tali opportunità, anche in raccordo con i servizi pubblici per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, Italia lavoro S.p.a. predispone specifici programmi annuali relativi agli anni dal 1998 al 2001, contenenti l'indicazione delle spese indispensabili per la loro realizzazione. I programmi sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che determina con il medesimo decreto le spese ammissibili e il contributo concesso, in relazione agli obiettivi occupazionali programmati e di volta in volta raggiunti. L'erogazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate, previa presentazione di apposito rendiconto da parte della Società.

3. Il programma di cui al comma 2 contiene anche gli interventi di Italia lavoro ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, in luogo della convenzione ivi prevista. L'incentivo di cui all'art 5, comma 1 del presente decreto per ciascun lavoratore ricollocato, viene erogato unitamente al contributo di cui al comma 2.

Art. 7.

Utilizzazione con contratti di fornitura di lavoro temporaneo

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione dei lavoratori di cui all'art. 1, nel quadro dei contratti di lavoro temporaneo, negli ambiti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, i contratti collettivi stipu-

lati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono derogare al divieto di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della medesima legge, in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte delle società di fornitura.

2. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle società fornitrici di lavoro temporaneo, di lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, alle medesime spetta l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, proporzionalmente ai periodi di effettivo impiego presso le imprese utilizzatrici, nonché, per un periodo di tre anni, il 50 per cento della indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata durante o immediatamente al termine di un rapporto di lavoro temporaneo, da parte di un'impresa utilizzatrice, a quest'ultima spetta l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto ed alla società fornitrice di lavoro temporaneo spetta l'incentivo di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

Art. 8

Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici

1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all'art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate oggetto dell'appalto medesimo.

Art. 9.

Ulteriore contributo per l'avvio delle attività imprenditoriali

1. In caso di avviamento entro il 31 dicembre 1998, di nuove attività imprenditoriali, ivi comprese le cooperative promosse dai medesimi lavoratori partecipanti alle attività di lavori socialmente utili, ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, e art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 468/1997, anche promosse in relazione a progetti di lavori socialmente utili in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, destinate alla collocazione lavorativa dei lavoratori di cui all'art. 1, è concesso, a richiesta, un contributo nel limite massimo di lire 20.000.000, per ciascuna impresa o cooperativa, per le spese di avvio debitamente documentate.

2. Nei casi di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai progetti destinati a lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto già avviati alla data del 31 dicembre 1997 e approvati dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi della legge n. 608/1996, gli enti titolari dei progetti approvati dalle commissioni regionali per l'impiego, successivamente alla stipula della convenzione di cui al citato art. 5, comma 4, possono stipulare, direttamente o tramite le associazioni di rappresentanza, apposite intese o accordi con le amministrazioni centrali, già titolari dei progetti interregionali, o con le regioni, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione delle imprese. Le opere realizzate potranno essere affidate, previa autorizzazione, in gestione ai soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997.

Art. 10.

Sanzioni

1. Il lavoratore che non accetti l'offerta scritta di un lavoro a tempo indeterminato, presentata da datori di lavoro privati o da enti pubblici economici, che sia professionalmente equivalente alle qualifiche professionali delle precedenti attività lavorative ovvero alle mansioni espletate nelle attività di lavori socialmente utili, e che si svolga in luogo non distante più di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea, è dichiarato decaduto dalla partecipazione ai progetti di lavori socialmente utili con perdita del relativo assegno, secondo le procedure di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, rimanendo a carico di chi ha fatto l'offerta l'onere di informare il competente ufficio pubblico.

Art. 11.

Destinazione delle risorse

1. Le misure di cui al presente decreto sono ammissibili al finanziamento a decorrere dal 24 gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

2. Per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004 è destinata, per il finanziamento degli oneri di cui al presente decreto, nell'ambito delle disponibilità del fondo dell'occupazione di cui in premessa, la somma di 150 miliardi.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego divisione seconda - e le Commissioni regionali per l'impiego sono immediatamente informati del numero dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto, iscritti nelle liste di collocamento della regione, che ha trovato una sistemazione all'esterno delle attività di lavori socialmente utili ai sensi delle misure di cui al presente decreto, o comunque per cessazione dell'impegno del lavoratore, e corrispondentemente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riprogramma le risorse messe a loro disposizione con decreto ministeriale, emanato ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 468/1997, a valere sul fondo dell'occupazione, in

modo da ridurre la spesa relativa all'erogazione dell'assegno per lavori socialmente utili in proporzione al numero dei lavoratori usciti.

4. Nell'ambito delle relazioni semestrali di cui all'art. 1, comma 23, del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fornirà specifica informazione sull'attuazione e sulle risorse utilizzate per le misure di cui al presente decreto, all'uopo utilizzando anche i dati forniti dall'INPS.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206

98A5201

DECRETO 5 giugno 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1998 in materia di attribuzione del contingente di unità di personale con particolari requisiti previdenziali, da porre in mobilità lunga.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1998 relativo all'attribuzione del contingente delle 3.500 unità da porre in mobilità lunga;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto ministeriale sopra indicato;

Visto l'art. 7, commi 1, 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1, comma 26, integrato dalla tabella *B)*, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 59, comma 7, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il punto 2.2 del messaggio INPS n. 15659 del 9 aprile 1998;

Considerato che possono verificarsi casi di lavoratori che raggiungono 36 anni di contributi ovvero 35 anni di contributi e 52 anni di età nel periodo di fruizione della mobilità ordinaria e che pertanto non possono essere collocati in mobilità lunga per quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1998;

Considerato che i lavoratori di cui al capoverso precedente non potrebbero essere collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'art. 7, lettera *c)*, della legge 449/1997 in quanto non conseguirebbero, durante il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, il trattamento pensionistico di anzianità per il modificarsi dei requisiti di accesso al trattamento pensionitico medesimo in relazione allo scorrimento della tabella *B)* sopra indicata;

Ritenuto di non poter precludere l'accesso alla mobilità finalizzata al pensionamento ai lavoratori interessati, nel limite numerico indicato dalle imprese nelle domande presentate entro il 31 luglio 1997;

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale del 25 marzo 1998 è così modificato:

«Le imprese non possono collocare in mobilità ai sensi del presente decreto i lavoratori che maturino, ai fini della erogazione della pensione di anzianità, le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 1, comma 26 integrato dalla tabella *B)* a scorrimento, della legge 8 agosto 1995, n. 335, entro la scadenza del periodo di fruizione della indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991».

Roma, 5 giugno 1998

Il Ministro: TREU

98A5176

DECRETO 9 giugno 1998.

Sottoprogramma operativo multiregionale DOCUP Obiettivo 4 - 940032 I 4 «Azioni innovative per la formazione degli occupati nel Centro Nord». Ammissione a finanziamento annualità 1998 dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 7/97.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il regolamento CEE n. 2081/1993 che modifica il regolamento CEE 2052/1988 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE n. 2082/1993 che modifica il regolamento CEE n. 4253/1988 recante

disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/1988, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro;

Visto il regolamento CEE n. 2084/1993 che modifica il regolamento CEE n. 4255/1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/1988 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visto il DOCUP Obiettivo 4-940032 I 4 approvato dalla Commissione europea con decisione C (94) 3152 del 2 dicembre 1994;

Visto il Sottoprogramma operativo multiregionale a titolarità del Ministero del lavoro «Azioni innovative per la formazione degli occupati nel Centro Nord» e le risorse finanziarie dello stesso relative all'annualità 1998;

Preso atto della deliberazione CIPE del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1997, n. 123 relativa alla definizione, al coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1998 con il concorso del Fondo sociale europeo;

Visto l'avviso n. 7/1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione del predetto Sottoprogramma operativo, pubblicato sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1997, n. 172;

Visti gli atti del comitato di valutazione del Sottoprogramma operativo multiregionale obiettivo 4 n. 940032/I/4 istituito con decreto direttoriale del 24 ottobre 1997 n. 392/SEGR/1997, relativi alle procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 7/1997 sopra richiamato;

Considerata la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, in particolare l'art. 5 che ha istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - il Fondo di rotazione, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996 concernente l'attuazione dell'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di stabilire scadenze e modalità per il trasferimento del contributo di all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al Fondo di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 241/1990.

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi a finanziamento n. 8 progetti, presentati ai sensi dell'avviso di cui alla premessa, analiticamente indicati nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Per l'attuazione dei progetti di cui all'art. 1 e disposto un finanziamento complessivo di L. 2.285.872.000 di cui L. 1.285.803.000 a carico del Fondo sociale europeo - Sottoprogramma operativo multiregionale 940032 I 4 Obiettivo 4 «Azioni innovative per la formazione degli occupati nel Centro Nord» annualità 1998 e di L. 1.000.069.000 a carico del Fondo di Rotazione *ex lege* 183/1987. I titolari dei singoli progetti, i costi degli stessi, la ripartizione tra FSE e cofinanziamento nazionale, nonché la quota a carico dei proponenti, risultano specificate nell'allegato richiamato al precedente art. 1.

Art. 3.

Appositi atti di concessione saranno stipulati con gli enti ammessi al contributo che terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari numeri 98/1995 e 130/1995 di questo Ministero.

Art. 4.

L'erogazione dei finanziamenti in favore dei singoli enti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalle normative vigenti in materia di fondo sociale europeo e di Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e sarà effettuata dal Ministero del tesoro sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L. - certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di liquidabilità della spesa.

Art. 5.

L'onere finanziario del presente decreto per la parte relativa al cofinanziamento nazionale è a carico delle assegnazioni della delibera CIPE del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997 per l'annualità 1998.

Roma, 9 giugno 1998

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO

Avviso 7/97
DOCUP 940032 I 4
Sottoprogramma "Azioni Innovative per la Formazione degli Occupati nel Centro Nord

	Fascicolo	Proponente	Titolo del Progetto	Punteggio	Totale Progetto	FSE	Fdr	Altro pubblico	Quota a carico del proponente
1	7/AI	FORMEDIL	Formazione continua per Capi Cantiere area conservazione e restauro edilizia storica	69	252.000.000	113.400.000	88.200.000	0	50.400.000
2	53/AI	FITA Servizi estero	Telelavoro nel terziario innovativo	58	502.800.000	226.260.000	175.980.000	0	100.560.000
3	72/AI	APIFINSER S.r.l.	APJ: una finestra sul Futuro	58	140.000.000	63.000.000	49.000.000	0	28.000.000
4	47/AI	NUOVO CESCOT	Sperimentazione di un modello telematico	56	290.000.000	130.500.000	101.500.000	0	58.000.000
5	4/AI	TEXILIA S.p.a.	Sperimentazione di strumenti per l'Autoformazione e l'Autodiagnosi di Tecnici di PMI Tessili	53	536.020.000	241.209.000	187.607.000	0	107.204.000
6	68/AI	ARCA di NOE'	Verso la qualità nei servizi sociali	52	253.320.000	113.994.000	88.662.000	0	50.664.000
7	57/AI	FIBREVO S.o.s.	Sistema turismo integrato NEW AGE ITALIAN NETWORK	52	784.000.000	352.800.000	274.400.000	0	156.800.000
8	35/AI	KD" L	Astra	46	99.200.000	44.640.000	34.720.000	0	19.840.000
TOTALE					2.857.340.000	1.285.803.000	1.000.069.000	0	571.468.000

98A5174

DECRETO 11 giugno 1998.

Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo. Ammissione a finanziamento dei progetti presentati ai sensi dell'avviso n. 1/98.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge quadro in materia di formazione professionale del 21 dicembre 1978, n. 845, come modificata dalla legge n. 236/1993, e successive modificazioni;

Visto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1/1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1998, riportante per il 1998 modalità e termini per la presentazione dei Progetti per «Interventi per la formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo»;

Visti gli atti del comitato tecnico di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell'avviso 1/1998, costituito con decreto direttoriale 217/V/1998 del 25 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nel quadro delle azioni finalizzate alla formazione di personale istruttore da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo vengono dichiarati finanziabili n. 6 progetti analiticamente indicati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivi decreti interministeriali saranno disposti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie sul cap. 7006 del bilancio di previsione per l'esercizio 1998 del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificato dall'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, i finanziamenti a favore dei singoli Enti proponenti.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 saranno stipulati con i soggetti interessati appositi atti di concessione.

Tali atti terranno conto delle indicazioni contenute nelle circolari numeri 98/1995 e 130/1995 di questo Ministero.

Art. 4.

L'erogazione del finanziamento in favore dei singoli progetti avverrà mediante le anticipazioni ed i saldi previsti dalla normativa vigente in materia di Fondo di rotazione e sarà effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - U.C.O.F.P.L., verificata la sussistenza dei previsti requisiti.

Roma, 11 giugno 1998

Il dirigente generale: VITTORE

ALLEGATO *A*

FORMAZIONE PERSONALE ISTRUTTORE DA IMPIEGARE IN PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA E COOPERATIVA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ANNUALITA' 1998
PROGETTI DICHIARATI FINANZIABILI

NUMERO PROGRESSIVO	PROTOCOLLO	FASCICOLO	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	NAZIONE	FINANZIAMENTO RICHIESTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
1	21315	1	EUROLINGUE	Formazione Personale Istruttore sanitario (Telemedicina)	Gabon	540.000.000	**885**
2	22278	2	EUROLINGUE	Formazione Operatori Sanitari Settore della Telemedicina	Ghana	214.015.000	**865**
3	24247	3	EUROLINGUE	Formazione Tecnici Istruttori Manutentori Unità Sanitarie Satellitari	Gabon	430.956.000	**865**
4	25343	7	ISCOS	Formazione personale istruttore promozione Microimprese settore Agroalimentare	Mozambico	506.325.000	**760**
5	25330	6	CERFE	Corso di operatori di sviluppo in Senegal Argentina e Cile	Africa e America Latina	596.000.000	**625**
6	25209	4	CONSORZIO PROMOSUD CPF. CNIPA PUGLIACNIPA	Bene-Essere Formazione personale docente e istruttori	Albania	542.300.000	**600**

98A5175

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 15 giugno 1998, n. 153.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici IVA

e, per conoscenza:

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Banca d'Italia

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Alla regione siciliana - Assessorato bilancio e finanze

Al segretariato generale

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle poste italiane S.p.a.

Alla SO.GE.I. S.p.a.

All'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine

Alla società italiana autori ed editori

Al sindacato nazionale agenzie ippiche

Alla S.N.A.I. - Servizi spazio gioco S.r.l.

Alla Ariston servizi S.r.l.

Alla U.N.A.S.

Alla SISAL sport Italia

Alla S.P.A.T.I. S.r.l.

Alla Consortris S.p.a.

Al Sindacato nazionale allibratori

Alla Federippodromi

1. *Premessa*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125, del 1° giugno 1998, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Il provvedimento recepisce e attua in modo sistematico l'insieme dei principi e criteri direttivi dettati dall'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli.

Tale decreto presidenziale entra in vigore il 16 giugno 1998.

L'art. 1, comma 2, secondo periodo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale sulla base dei criteri e modalità stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.

Tuttavia, considerato che il brevissimo tempo a disposizione per la messa a punto del menzionato sistema di totalizzazione nazionale non ne consente l'avvio entro il 16 giugno 1998 (data di entrata in vigore del regolamento) e attesa la necessità di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle scommesse relative alle corse dei cavalli, al fine di consentire il mantenimento del gettito erariale è stato stabilito che, fino all'attivazione del nuovo totalizzatore e comunque non oltre il 31 ottobre 1998, l'UNIRE svolgerà le funzioni di totalizzazione per conto di questo Ministero e sotto il controllo dello stesso.

Inoltre, in attesa della definitiva realizzazione del nuovo sistema informatico che prevede, fra l'altro, l'emissione in tempo reale, da parte del Ministero delle finanze, delle ricevute delle scommesse, occorre assicurare la continuità delle operazioni di accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli nonché degli adempimenti connessi all'accertamento, alla liquidazione e al versamento della imposta unica relativa a tali scommesse. Pertanto, durante questa fase transitoria saranno ritenuti validi gli attuali sistemi e strutture informatiche.

1. *Disposizioni relative alle scommesse in genere.*

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, stabilisce che competente per l'accertamento dell'imposta unica è l'Ufficio delle entrate (o, se non istituito, l'Ufficio IVA) nella cui circoscrizione si svolge l'attività di accettazione delle scommesse.

I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi è consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Pertanto con l'entrata in vigore del regolamento in esame vengono meno i poteri di controllo in materia anteriormente attribuiti alla SIAE e, conseguentemente, gli assuntori di scommesse non dovranno più utilizzare ricevute per scommesse sulle corse dei cavalli recanti il contrassegno SIAE e i soggetti che operano avvalendosi di sistemi automatizzati non dovranno più tenere il registro di carico e scarico delle dette ricevute.

La Società Autori verifica, a conclusione del proprio mandato, l'esattezza delle registrazioni di scarico delle

ricevute o dei rotoli in carico, utilizzati dagli operatori del settore sino all'ultima giornata di attività sottoposta alla previgente normativa, nonché la quantità dei biglietti o dei rotoli in dotazione non utilizzati.

Gli assuntori di scommesse potranno continuare ad utilizzare le dette rimanenze fino ad esaurimento.

Detta società, infine, fa pervenire, con la massima sollecitudine, gli elenchi degli assuntori delle scommesse ippiche, distinti per capoluogo di provincia, specificandone il codice fiscale, l'ubicazione e gli altri elementi di identificazione.

Gli allibratori, che non dispongono di un sistema informatico per l'emissione automatica dei biglietti e in attesa dell'entrata in funzione del sistema di emissione della ricevuta della scommessa da parte del Ministero delle finanze, sono tenuti a osservare le seguenti prescrizioni:

munirsi di ricevute per scommesse a due sezioni, recanti, a stampa, la numerazione progressiva e i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinte per i diversi tipi di scommessa (fino ad esaurimento potranno essere utilizzati i biglietti scommessa già in dotazione);

sottoporre le ricevute predette a vidimazione dell'ufficio competente (l'Ufficio delle entrate o, se non attivato, l'Ufficio IVA) il quale provvederà alla bollatura di ciascuna ricevuta in modo che il bollo apposto comprenda le due sezioni della ricevuta. L'ufficio rilascia, poi, attestazione della quantità di ricevute per scommessa vidimate, specificando il numero di ciascuna serie;

conservare le attestazioni dell'ufficio per esibirle a richiesta degli organi di accertamento;

riportare, all'atto del rilascio della ricevuta, sulle due sezioni della medesima, l'indicazione — se non già prestampata — del luogo e del giorno di svolgimento della corsa, del numero della corsa, del nome (anche siglato) o del numero del cavallo cui la scommessa stessa si riferisce, della somma accettata come scommessa, nonché dell'importo da pagare in caso di vincita;

compilare, per ciascuna corsa, un foglio riepilogativo delle scommesse accettate (foglio di allibramento), indicando il proprio codice di concessione. Detto foglio viene ritirato dalla Guardia di finanza alla partenza della corsa medesima, per il successivo invio all'anagrafe tributaria, che provvederà all'acquisizione dei dati in esso contenuti.

Successivamente la stessa anagrafe provvederà a verificare la corrispondenza di questi ultimi dati con quelli relativi ai versamenti, segnalando le anomalie riscontrate all'ufficio competente, per l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Tutti i documenti considerati (compresa la matrice delle ricevute utilizzate) devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del codice civile e conservati per il periodo di cinque anni.

Con riguardo, poi, ai soggetti che si avvalgono di sistemi informatici, occorre sottolineare che l'orario di rilascio della ricevuta delle scommesse deve sempre esattamente coincidere con l'orario UNIRE, anche ai fini del pagamento dei rimborsi.

È appena il caso di osservare che la presentazione della ricevuta della scommessa vale come forma di richiesta di rimborso o di pagamento della vincita.

2. *Certificazione delle operazioni di scommesse sulle corse dei cavalli.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, concernente norme regolamentari per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai fini I.V.A., all'art. 2, comma 1, nell'elencare le operazioni non soggette a tale certificazione indica, com'è noto, alla lettera *h)*, le attività di scommesse soggette all'imposta sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto scommessa di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

La nuova disciplina recata dal regolamento in esame sottopone ora l'accettazione delle scommesse sulle corse dei cavalli all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e stabilisce che la ricevuta delle scommesse viene emessa dal sistema dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze.

Intanto, nell'attesa della definitiva entrata in esercizio del detto sistema, a salvaguardia degli interessi erariali, sono state dettate particolari norme cautelative per la fase transitoria, durante la quale il rilascio delle ricevute in questione avverrà manualmente da parte degli allibratori (vedi precedente punto 1) e mediante le strutture informatiche autorizzate da parte degli altri operatori del settore. A questi ultimi si è in particolare fatto obbligo di inviare all'anagrafe tributaria, per ogni giornata di corse, i supporti magnetici con le registrazioni di tutte le operazioni gestionali svolte (accettazione delle scommesse, annulli delle ricevute, rimborsi, pagamenti, vincite, ecc.).

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto che nella gestione a regime le scommesse sulle corse dei cavalli sono certificate dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione del Ministero delle finanze (vedi artt. 8 e 20 del regolamento) e che le cautele adottate per la fase transitoria sono idonee a garantire l'esatta certificazione delle operazioni svolte mediante il rilascio delle ricevute manualmente o a mezzo di sistemi informatici autorizzati, si deve ritenere che per le operazioni in discorso continua ad applicarsi il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 696/1966, ai fini dell'esonero da ulteriori obblighi di certificazione.

3. *Attribuzione dei proventi all'UNIRE.*

Le quote di prelievo UNIRE sull'introito lordo delle scommesse, compresi gli importi delle vincite non riscosse, dei rimborsi non richiesti nei termini e dei resti della totalizzazione (civanzo), saranno versati, al netto dell'imposta unica e del corrispettivo per la raccolta delle scommesse a totalizzatore, dai soggetti obbligati secondo le modalità attualmente in vigore.

4. *Dichiarazione d'inizio di attività.*

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, anche in via telematica, la dichiarazione d'inizio di attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, all'Ufficio competente e prestare idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta.

Si osserva che, in questa prima fase non sono tenuti a tali adempimenti i soggetti già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento. Al riguardo si fa, peraltro, riserva di far pervenire sollecitamente agli uffici competenti l'elenco degli assuntori di scommesse ippiche operanti nelle circoscrizioni territoriali di competenza.

Eventuali nuove autorizzazioni o variazioni dei dati di quelle in atto, nelle more della messa a punto del sistema informatico nazionale, andranno comunicate dai soggetti interessati all'ufficio competente esclusivamente in formato cartaceo.

5. *Liquidazione dell'imposta.*

Nella fase transitoria, la liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse relative alle corse dei cavalli è effettuata, dai soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 15 del regolamento, sulla scorta del prospetto allegato 1, riproducibile mediante fotocopia, che viene compilato, per la parte di competenza, e sottoscritto dall'interessato, per ogni riunione di corse, oggetto di accettazione di scommesse.

Come risulta da tale prospetto, non è dovuta l'imposta unica sulle scommesse ammesse al rimborso e non rimborsate perché non richieste nei termini di legge.

Il predetto documento, con allegate le ricevute annullate, quelle rimborsate, l'elenco delle ricevute non rimborsate, con indicato a fianco di ciascuna l'importo versato all'UNIRE, nonché di quelle pagate per vincite, deve essere conservato a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Su richiesta del contribuente è ammesso l'impiego di sistemi fotografici o ottici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria.

Le scritture contabili, la documentazione relativa alla gestione delle scommesse e al versamenti dell'imposta possono essere conservati o tenuti anche presso soggetti abilitati, previa comunicazione all'Ufficio competente.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il quinto giorno successivo al compimento di ciascuna settimana solare nella quale le riunioni di corse hanno avuto luogo. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è applicata una sanzione amministrativa nella misura del 20% degli importi non pagati nel termine prescritto.

6. *Versamento dell'imposta.*

a) Scommesse ippiche raccolte nel territorio nazionale, con esclusione della Sicilia.

Il versamento dell'imposta unica sulle scommesse sulle corse dei cavalli si effettua sull'apposito conto corrente postale n. 12.67.80.17 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, denominato: «Versamento imposta unica scommesse ippiche».

Anche nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 21 il versamento è effettuato, sul c/c postale di cui sopra, tramite singoli bollettini postali a nome di ciascun soggetto d'imposta, con l'indicazione, nello spazio riservato per la causale del versamento, del proprio codice di concessione.

Le Poste provvedono all'accredito dei versamenti sul citato conto corrente nei tre giorni lavorativi successivi al versamento del contribuente.

Con cadenza quindicinale il Centro unificato automazione di sede (CUAS) delle Poste italiane S.p.a. invia i certificati di accreditamento e le relative liste analitiche all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 (Zona Torpagnotta), 00143 Roma e alla Sezione di tesoreria l'estratto conto secondo le modalità previste dal servizio dei conti correnti.

L'anagrafe tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo effettivamente dovuto, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo centrale, segnalando le anomalie riscontrate, all'Ufficio territorialmente competente, il quale provvederà all'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 della legge 15 dicembre 1951, n. 1379, nei casi di omesso (in tutto o in parte) o ritardato pagamento dell'imposta unica.

In base all'art. 6, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, l'ammontare dell'imposta unica riscossa nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, è così imputato al bilancio dello Stato:

per il 40%, al capo V, capitolo 1805, denominato «Quota del 40% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 35%, al capo VI, capitolo 1007, denominato «Quota del 35% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici»;

per il 25%, al capo VIII, capitolo 1213, denominato «Quota del 25% dell'imposta unica sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici».

La Sezione di tesoreria di Viterbo, sulla base della «copia conto», emette ogni dieci giorni una quietanza mod. 121 T. con imputazione ai capitoli sopra indicati, che trasmette alla SOGEI.

b) Scommesse ippiche raccolte in Sicilia.

L'imposta unica sugli importi delle scommesse ippiche raccolte in Sicilia è attribuita come segue:

alla Regione siciliana, il 60% dell'imposta applicata con l'aliquota del 5%;

allo Stato, il restante 40% nonché gli aumenti derivanti dalle maggiorazioni delle aliquote delle scommesse TRIO (dal 5 al 7%) e TRIS (dal 5 al 13% fino al 31 dicembre 1999) apportate dalla citata legge n. 662 del 1996.

Per la ripartizione dell'imposta predetta tra lo Stato e la Regione Siciliana occorre innanzitutto calcolare l'ammontare complessivo dell'imposta unica del 5 per cento sulle scommesse, compresa la parte (sempre nei limiti del 5 per cento) relativa alle scommesse TRIO e TRIS.

Il detto ammontare complessivo va ripartito con le seguenti modalità:

regione siciliana:

35% sul capitolo 1007 del bilancio della regione siciliana;

25% sul capitolo 1213 del medesimo bilancio;

erario:

il 40% dell'ammontare complessivo di cui sopra affluisce al bilancio dello Stato;

al medesimo bilancio dello Stato affluiscono anche:

il 2% (eccedente il 5%) della scommessa TRIO;

l'8% (eccedente il 5%) della scommessa TRIS.

Le quote di spettanza dell'erario rientrano nella ripartizione per capitoli come indicato al punto A del presente paragrafo.

Pertanto nella Regione siciliana i soggetti passivi sono tenuti ad effettuare due distinti versamenti:

uno, per la quota dell'imposta di competenza della Regione, sul conto corrente postale n. 20.62.69.09 con la seguente intestazione: «Regione Sicilia - Imposta unica scommesse ippiche - Gestione Banco di Sicilia, Palermo» in conto entrata al bilancio regionale con imputazione al capo VI, capitolo 1007, per la quota del 35% e al capo VIII, capitolo 1213 per la quota del 25%;

un altro, per la quota di spettanza all'erario (40% dell'ammontare complessivo, più le eccedenze del 2% e dell'8% di cui sopra), sul conto corrente postale n. 12.67.80.17, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

7. *Scommessa TRIS raccolta nelle ricevitorie.*

Per la scommessa TRIS raccolta nelle ricevitorie, il versamento dell'imposta unica si effettua cumulativamente per tutti i punti di raccolta (circa 14.000) utilizzando un solo bollettino di conto corrente postale.

È appena il caso di precisare che, per quanto riguarda la scommessa TRIS raccolta nelle ricevitorie del territorio siciliano, occorre effettuare due distinti versamenti secondo le stesse modalità prima indicate.

Anche in questo caso l'Anagrafe tributaria provvederà a verificare la corrispondenza del versamento all'importo effettivamente dovuto, sulla base dei dati presenti nel sistema informativo centrale.

La documentazione relativa alla detta scommessa TRIS deve essere conservata in luoghi la cui ubicazione va precedentemente comunicata all'Ufficio competente.

8. *Accertamenti e controlli.*

La Guardia di finanza effettuerà verifiche di massa e controlli a campione nei confronti dei soggetti passivi d'imposta, al fine di accertare l'esatto versamento del tributo e il rispetto delle norme che regolano la materia.

La stessa provvederà poi a trasmettere all'Ufficio competente (Ufficio delle entrate o, se non attivato, all'Ufficio IVA) il verbale delle infrazioni constatate, ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.

Si ricorda che per le violazioni alle norme del capo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione pecuniaria da lire trecentomila a lire seicentomila.

Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria provvederanno, altresì, al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

PROSPETTO DI AUTOLIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE RELATIVE ALLE CORSE DEI CAVALLI DEL GIORNO

RAGIONE SOCIALE DEL CONTRIBUENTE
Rappresentante legale: Cognome e Nome
Locale: Sigla Agenzia - indirizzo
Codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx

QUADRO A

		NUMERO BIGLIETTI DELLA GIORNATA			IMPORTI COMPLESSIVI DEI BIGLIETTI DELLA GIORNATA			IMPONIBILE QUADRO A
GENERE DI SCOMMESSE	ALIQUOTA	EMESSI	ANNULLATI	RIMBORSABILI	EMESSI	ANNULLATI	RIMBORSABILI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (col. 6 - col. 7 - col. 8)
TOTALIZZATORE ESCL. TRIO	5%							
QUOTA FISSA	5%							
ALTRO	5%							
	subtotale 5%							
TOTALIZZATORE TRIO	7%							
TRIS NAZIONALE	13%							

QUADRO B - RIEPILOGO DEGLI IMPONIBILI E LIQUIDAZIONE DELL IMPOSTA

RIPORTO	IMPONIBILE	IMPOSTA UNICA
10	11	12
SUBTOTALE 5%		
TOTALIZZATORE TRIO 7%		
TOTALIZZATORE TRIS 13%		
TOTALE (*)		

TIMBRO E FIRMA

(*) Per le scommesse raccolte in Sicilia, ai fini dell'effettuazione dei distinti versamenti agli aventi diritto la quota d imposta unica di competenza della Regione Siciliana può essere determinata calcolando il 5% del TOTALE IMPONIBILE di cui al QUADRO B col. 11; il 60% dell'importo risultante spetta alla Regione Siciliana. Allo Stato va versato il TOTALE IMPOSTA UNICA, esposto al QUADRO B, col. 12, al netto dell'importo, come sopra determinato, in favore della Regione Siciliana.

98A5268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. D. Raùl Horacio Martinez Camadro, console generale della Repubblica Argentina a Roma.

In data 3 giugno 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Gianni Pirondi, console onorario della Repubblica del Paraguay a Reggio Emilia.

98A5202

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 5%-15 gennaio 1998/2001 (codice IT0001195491)

A norma del decreto ministeriale 13 gennaio 1998 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998, si rende noto che in data 22 giugno 1998 il magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore del buoni del Tesoro poliennali 5%-15 gennaio 1998/2001.

98A5204

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%-1° luglio 1996/2006 (codice 036768), al portatore. Ulteriore consegna.

A norma del decreto ministeriale 24 giugno 1996 (art. 16), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, si rende noto che in data 22 giugno 1998 il magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore della XVII tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,75%-1° luglio 1996/2006 di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998).

98A5205

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 giugno 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1759,69
ECU	1949,38
Marco tedesco	985,27
Franco francese	293,86
Lira sterlina	2945,37
Fiorino olandese	874,08
Franco belga	47,766
Peseta spagnola	11,611
Corona danese	258,68
Lira irlandese	2481,69
Dracma greca	5,808
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1201,48
Yen giapponese	12,875
Franco svizzero	1179,42
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	233,12
Corona svedese	222,89
Marco finlandese	324,19
Dollaro australiano	1076,40

98A5322

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1998

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997		337.632.324.918		
Gestione di bilancio	Entrate finali	116.288.825.720.002		— 5.114.033.420.153
	Spese finali		121. 402.859.140.155	
	Rimborso di prestiti		70.092.924.925.335	
	Accensione di prestiti	107.336.010.410.540		
	TOTALE	223.624.836.130.542	191.495.784.065.490	32.129.052.065.052
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.106.703.958.968.850	1.433.500.868.541.960	— 326.796.909.573.105
	Crediti di tesoreria (*a*)	950.187.567.234.544	655.496.906.831.827	294.690.660.402.217
	TOTALE	2.056.891.526.203.400	2.088.997.775.373.780	— 32.106.249.170.388
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.280.853.994.658.860	2.280.493.559.439.270	
Fondo di cassa al 31 marzo 1998			360.435.219.582	
	TOTALE A PAREGGIO	2.280.853.994.658.860	2.280.853.994.658.860	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1997	Al 31 marzo 1998	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	337.632.324.918	360.435.219.582	22.802.894.664
Crediti di tesoreria	939.381.346.733.043	644.690.686.330.326	— 294.690.660.402.717
TOTALE	939.718.979.057.961	645.051.121.549.908	— 294.667.857.508.053
Debiti di tesoreria	1.232.694.679.413.047	905.897.769.839.942	326.796.909.573.098
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 292.975.700.355.079	— 260.846.648.290.034	— 32.129.052.065.045

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.295.407.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGH

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1998

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	**103.050.000.000.000***				
TITOLO II — Entrate extratributarie	**10.557.005.008.298***				
ENTRATE CORRENTI	**113.607.005.008.298***	**TITOLO I — Spese correnti**	**114.586.511.415.788**	Risparmio pubblico	— 979.506.407.490*
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**2.681.820.711.704***	**TITOLO II — Spese in conto capitale**	**6.816.347.724.367**		
ENTRATE FINALI	**116.288.825.720.002**	**SPESE FINALI**	**121.402.859.140.155**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 5.114.033.420.153
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	**70.092.924.925.335**		
TITOLO IV — Accensione di prestiti	**107.336.010.410.540**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**223.624.836.130.542**	**SPESE COMPLESSIVE**	**191.495.784.065.490**	Saldo di esecuzione del bilancio	32.129.052.065.052

* Dati provvisori.

98A5181

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks gola con vitamina C».

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita medicinale.

Decreto n. 805/R.M.81/D187 del 2 giugno 1998

VICKS GOLA CON VITAMINA C:

24 pastiglie, n. A.I.C. 028856 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5177

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita medicinale.

Decreto n. 805/R.M.279/D188 del 2 giugno 1998

AMOXICILLINA:

12 capsule 250 mg, n. A.I.C. 030051/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A5178

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novapirina»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita medicinale.

Decreto n. 805/R.M.242/D190 del 2 giugno 1998

NOVAPIRINA:

20 compresse 25 mg, n. A.I.C. 024951 030;

4 compresse 25 mg, n. A.I.C. 024951 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il 180° giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5179

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ormobyl»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialita medicinale.

Decreto n. 805/R.M.242/D191 del 2 giugno 1998

ORMOBYL:

40 confetti, n. A.I.C. 012988 059.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A5180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 25 maggio 1998 il dott. Carone Alberto è stato nominato liquidatore della cooperativa «Cooperativa Trasporto Carni» con sede in Bari, in sostituzione del sig. Fiore Giuseppe, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 22 maggio 1998 il decreto direttoriale con il quale la società cooperativa «Di.Pr.Al. Distribuzione Prodotti Alimentari - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Paolo Ciampi, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 22 maggio 1998 il dott. Antonio Albera è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.M.I.C. - Cooperativa Montaggi Industriali e Civili a responsabilità limitata», con sede in Pavia, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 23 settembre 1988, in sostituzione del rag. Carmelo Vitale, revocato.

98A5203

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nusco, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 maggio 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Nusco - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Nusco (Avellino), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 1998, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'avv. Giorgio Sangiorgio è stato nominato presidente del comitato stesso.

98A5183

141° Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988
Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) ha previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili.

Con decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro ha impartito le direttive generali sulla materia; le istruzioni di vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel giugno del 1993.

Le istruzioni disciplinano sia l'assunzione di partecipazione in società bancarie, finanziarie e assicurative, stabilendo che per il superamento di alcune soglie rilevanti occorre l'autorizzazione della Banca d'Italia, sia la sottoscrizione di capitale di rischio delle imprese non finanziarie, nel rispetto di una serie di limiti tesi a evitare una eccessiva commistione tra banca e industria.

A quasi cinque anni dall'emanazione della disciplina è emersa l'esigenza di effettuare alcuni interventi sulle istruzioni di vigilanza, in larga parte già anticipati al sistema bancario mediante comunicazioni di questo Istituto, che lasciano comunque immutati i principi generali cui le stesse si ispirano.

Le principali modifiche introdotte concernono:

l'applicazione dell'intera disciplina a lilvello consolidato ad eccezione del «limite quantitativo generale» (la somma di immobili e partecipazioni deve essere contenuta entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza) che continua ad essere applicato anche a livello individuale;

la possibilità anche per le banche non abilitate e non specializzate di acquisire partecipazioni non finanziarie oltre il limite di «separatezza», purché di contenuto ammontare. In particolare, il valore delle partecipazioni eccedente il limite del 15% del capitale della società partecipata deve essere contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al suddetto limite non deve essere superiore all'1% del patrimonio di vigilanza;

la possibilità di non calcolare le azioni detenute in pegno ai fini del rispetto del limite di separatezza nell'ipotesi in cui le imprese affidate versino in stato di difficoltà ovvero nel caso in cui la banca si impegni a non intervenire nella gestione ordinaria della società affidata;

la possibilità di acquisire partecipazioni per recupero crediti in imprese non finanziarie in difficoltà al fine di agevolarne la liquidazione. Tale interessenze possono essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti previsti per l'assunzione di partecipazioni industriali, purché a fronte dell'eccedenza stessa vi sia un'idonea copertura patrimoniale;

l'estensione a tutte le banche della facoltà di intervenire nel capitale di imprese in temporanea difficoltà finanziaria al fine di favorirne il risanamento. Inoltre, viene meno la preventiva verifica da parte della Banca d'Italia dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni della specie e viene prevista una comunicazione da parte della banca capofila dopo che il piano sia stato approvato da tutte le banche interessate;

l'esclusione dalla definizione di «partecipazioni» delle operazioni di investimento in azioni che abbiano caratteristiche che le rendano assimilabili a crediti;

l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione degli investimenti in partecipazione, denominato A.P.E. (Archivio Partecipazini Enti), in sostituzione dello schema segnaletico basato sui modelli 84 Vig.

Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo XVIII (parte riservata agli enti creditizi). Le modifiche introdotte hanno, inoltre, determinato la necessità di rivedere la disciplina per l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche di credito cooperativo (cap. LVIII, sez. III, delle Istruzioni di vigilanza). Infine, alcune modifiche marginali sono state apportate ai capitoli XII (parte prima, sez. II, e parte seconda, sez. II) e LXI (sez. II).

Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le disposizioni contenute nel capitolo XVII saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari introduce regole prudenziali coerenti con il processo di despecializzazione portato a compimento con il d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che consente agli intermediari bancari di operare sull'intera gamma dell'attività finanziaria.

Le disposizioni tengono conto, inoltre, del principio della neutralità della norma di vigilanza, in base al quale la regolamentazione non deve condizionare le scelte dell'imprenditore bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, la cui attuazione è demandata alla Banca d'Italia.

In primo luogo viene stabilita una regola quantitativa generale secondo la quale il complesso delle partecipazioni, unitamente agli investimenti in immobili, non deve comunque eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione a livello individuale e consolidato.

Le ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche e dei gruppi bancari trovano applicazione con riferimento a due distinte fattispecie:

a) partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione;

b) partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come "imprese non finanziarie".

Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo è previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacità dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti e di valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa nonché la compatibilità dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa ed è volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di società con buone prospettive economiche e di sviluppo.

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata.

Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume specifico rilievo la capacità del banchiere di selezionare le stesse in base alla loro capacità imprenditoriale, scegliendo tra queste le più meritevoli.

Le banche e i gruppi bancari devono pertanto dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.

Le imprese in cui acquisire partecipazioni devono essere selezionate dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative operazioni sia della necessità di evitare che le nuove opportunità si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

— art. 53, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;
— art. 67, comma 1, lett. c), ove è previsto che la Banca d'Italia, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni, concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

e inoltre da :

— l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
— l'articolo 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989;
— il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"partecipazione"*, il possesso da parte della banca o del gruppo bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza.

Non rientrano nella definizione di partecipazione le acquisizioni di interessenze in società il cui oggetto sociale si limiti esclusivamente al possesso di beni immobili e non preveda lo svolgimento di attività collaterali (ad es. attività immobiliari di tipo meramente speculativo). Tali investimenti sono assimilabili a quelli che la banca effettua direttamente in beni immobili (cfr. cap. XX delle Istruzioni di vigilanza).

Non rientrano nella definizione di partecipazione le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine).

In quanto assimilabili a operazioni di prestito, sono inoltre escluse le operazioni di acquisto di azioni che prevedono, a una data e a un prezzo prefissati, il rimborso dell'investimento da parte dell'emittente purché siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- configurino investimenti a reddito predeterminato;
- non determinino duplicazione delle attività di rischio (cfr. cap. XII, parte prima, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza);
- sussistano accordi tra gli azionisti in modo che le azioni acquisite dalle banche non siano svantaggiate nel rimborso (ad esempio, clausole che privilegino le banche in caso di liquidazione, esistenza di riserve patrimoniali non costituite dalle banche a tutela degli investimenti effettuati);

— *"partecipazione qualificata"*, la partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;

— *"partecipazione per recupero crediti"*, la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;

— *"controllo"*, il legame per il quale una società:

1) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra società;

2) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società;

3) esercita un'influenza dominante su un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei punti *1)* e *2)* si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi; ai fini dell'applicazione del punto *3)*, l'influenza dominante si presume nelle ipotesi previste dall'art. 23, comma 2, del T.U.

— *"banca"*, la banca autorizzata in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.;

— *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario definito nel capitolo LII, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza;

— *"capogruppo"*, la capogruppo di un gruppo bancario così come definita al capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;

— *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

  Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

  Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

— *"società strumentale"*, la società non finanziaria nella quale la banca o il gruppo bancario detiene, anche congiuntamente ad altri soggetti, una partecipazione di controllo e che esercita in via esclusiva o prevalente attività che hanno carattere ausiliario all'attività della banca o del gruppo o, nel caso di detenzione congiunta, dei soggetti partecipanti; tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società stessa;

— *"impresa di assicurazione"*, l'impresa italiana autorizzata ai sensi dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, nonché quella estera ritenuta tale dal rispettivo ordinamento; le imprese di riassicurazione di cui ai Titoli II e IV del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449; le società di agenzia assicurativa di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 48 che svolgono attività di intermediazione assicurativa in via esclusiva ovvero unitamente ad altre attività finanziarie e/o connesse all'attività assicurativa medesima o a quella bancaria svolta dal soggetto partecipante; le società di brokeraggio assicurativo;

— *"impresa non finanziaria"*, la società che svolge attività diversa da quella bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero non sia società strumentale;

— *"patrimonio di vigilanza"*, l'aggregato definito al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza;

— *"requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo"*, somma dei requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilità, sui rischi di mercato e altri requisiti (cfr. cap. LXI, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza).

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle capogruppo di gruppi bancari e alle banche non appartenenti a gruppi bancari. Limitatamente alla sezione II la disciplina si applica anche alle singole banche appartenenti ai gruppi bancari.

SEZIONE II

LIMITE GENERALE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni

Le banche e i gruppi bancari non possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili è dato dalla differenza tra il patrimonio di vigilanza e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

Il limite quantitativo generale trova applicazione a livello sia individuale sia consolidato e riguarda anche le banche appartenenti a gruppi bancari.

2. Modalità di calcolo

Ai fini del calcolo del margine disponibile si fa riferimento alle definizioni di patrimonio, immobili e partecipazioni di cui al capitolo XXV, sezione III, delle Istruzioni di vigilanza.

Gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria non rilevano ai fini del calcolo del margine disponibile. Nel caso in cui gli immobili siano ceduti in locazione finanziaria ad altra società del gruppo bancario, il valore contabile dei cespiti impegna il margine disponibile a livello consolidato.

Rientrano nel limite quantitativo generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari (1).

Ove, in relazione ad eventi particolari, si verifichi una riduzione del patrimonio di vigilanza di entità tale da comportare il superamento dei limiti previsti per l'acquisizione di partecipazioni sia in società finanziarie (cfr. sez. III) sia in imprese non finanziarie (cfr. sez. IV), le banche presentano alla Banca d'Italia un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

---

(1) L'adesione delle banche a iniziative consortili non societarie non è soggetta ad autorizzazione né trovano applicazione i limiti previsti dalla disciplina generale per le partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE III

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETA FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE (1)

1. Partecipazioni in banche e società finanziarie

L'acquisizione da parte di un gruppo bancario o di una banca non appartenente a un gruppo bancario di partecipazioni in banche e società finanziarie è sottoposta, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 4, a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora l'ammontare della partecipazione superi una delle seguenti soglie:

— 10%, 20% del capitale della società partecipata, e in ogni caso il controllo;
— 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante.

Gli aumenti delle partecipazioni che non determinino il superamento di una delle soglie indicate al primo alinea ovvero oltre il controllo sono effettuabili in autonomia (2).

L'acquisizione di partecipazioni di qualsiasi ammontare in società di investimento a capitale variabile (SICAV) non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Le banche che partecipano al capitale delle SICAV sono tenute a darne comunicazione alla Banca d'Italia e alle SICAV stesse quando:

— possiedono azioni nominative in numero non inferiore a ventimila;

ovvero

— qualora nello statuto della SICAV sia previsto un limite quantitativo all'emissione di azioni ordinarie, detengono una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale, rappresentato da azioni nominative.

L'acquisizione di partecipazioni finanziarie non può essere effettuata qualora la loro eventuale deduzione dal patrimonio di vigilanza faccia venir meno il rispetto del requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo (3).

2. Partecipazioni in imprese di assicurazione

Per l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione trovano applicazione le medesime soglie autorizzative previste al paragrafo 1.

---

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. capitolo LVIII, sezione III, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza.

(2) Restano fermi gli interventi autorizzativi previsti dalla disciplina in materia di partecipazioni in banche (cfr. cap. XLVII delle Istruzioni di vigilanza).

(3) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, paragrafo 7, delle Istruzioni di vigilanza.

In ogni caso, le partecipazioni in imprese di assicurazione acquisite da un gruppo bancario o da una banca non appartenente a un gruppo possono essere acquisite fino a un limite pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a un gruppo bancario non possono comunque detenere partecipazioni in imprese di assicurazione oltre il limite del 60% del proprio patrimonio di vigilanza.

Le partecipazioni acquisite dalle imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Istruzioni (1).

3. Partecipazioni in società strumentali

L'acquisizione di partecipazioni in società strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia (2).

Sono assimilate alle partecipazioni non finanziarie (cfr. sez. IV) le partecipazioni in società che svolgono attività ausiliaria della banca o del gruppo che, nel caso di detenzione congiunta della partecipazione di controllo, siano inferiori al 20% del capitale della società.

4. Procedura autorizzativa

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla singola banca, quando questa non fa parte di un gruppo bancario ovvero dalla capogruppo, sia per gli investimenti propri sia per quelli delle sue controllate.

Essa è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (3) nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

Nel caso di partecipazione in una società strumentale, l'eventuale sussistenza di un "controllo di fatto" ovvero la detenzione congiunta del controllo deve essere dichiarata in sede di inoltro della richiesta di autorizzazione.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante, sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili, sull'adeguatezza patrimoniale con particolare riferimento al coefficiente di solvibilità.

La Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa delle banche richiedenti è tale da sostenere un'ulteriore articolazione e se quest'ultima è compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

---

(1) A queste partecipazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

(2) Il carattere di strumentalità può non sussistere all'atto dell'acquisizione della partecipazione purché sia formalmente dichiarata l'intenzione della banca o del gruppo bancario di vincolare la partecipata al rispetto di tale obiettivo.

(3) Non è necessario l'invio dello statuto ove la banca sia stata già autorizzata ad acquisire la partecipazione ovvero il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo ai fini dell'assunzione di partecipazioni in banche, in società finanziarie e in imprese di assicurazione, aventi sede legale in Paesi extracomunitari; in tal caso, infatti, occorre valutare l'adeguatezza della legislazione e dei controlli di vigilanza del Paese di origine.

Quando la richiesta riguarda partecipazioni in altre banche, essa è corredata del modulo che sottopone all'autorizzazione della Banca d'Italia le modifiche degli assetti proprietari (cfr. cap. XLVII delle Istruzioni di vigilanza).

* * *

Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo del regime autorizzativo delle partecipazioni in banche, in società finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione.

SEZIONE IV

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE (1)

1. Partecipazioni detenibili

I gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono assumere partecipazioni nel comparto non finanziario nei limiti massimi di seguito indicati, determinati rispetto al loro patrimonio di vigilanza e al capitale della società partecipata.

Le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi sono ponderate al 200% ai fini del calcolo del coefficiente di solvibilità.

1.1 *Limite complessivo*

Il complesso delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 15% del patrimonio di vigilanza (2).

Al fine di limitare l'immobilizzazione dell'attivo, i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni in società non quotate nei mercati regolamentati per un ammontare non eccedente il 50% del limite sopra descritto.

1.2 *Limite di concentrazione*

Per contenere la concentrazione del rischio i gruppi bancari e le banche non appartenenti ai gruppi bancari possono acquisire partecipazioni al capitale di una singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie (3) entro il limite del 3% del patrimonio di vigilanza (2).

1.3 *Limite di separatezza*

A tutela della "separatezza" tra banca e industria, gli investimenti in società non finanziarie non devono superare il limite del 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare dell'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante (2). La somma delle eccedenze (4)

---

(1) Per le partecipazioni assunte dalle banche di credito cooperativo, cfr. capitolo LVIII, sezione III, paragrafo 4.

(2) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(3) Per la definizione di gruppo di imprese, si fa riferimento alla nozione di gruppo di clienti connessi prevista dalla direttiva 92/121/CEE in materia di grandi fidi delle banche.

(4) Per il computo di dette eccedenze si deve tener conto del valore di libro della partecipazione.

rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza (1).

Nel calcolo di tale limite alle partecipazioni vanno sommate le azioni possedute a qualunque titolo che comportino l'attribuzione del diritto di voto. Vanno quindi comprese le azioni detenute a garanzia dei prestiti (azioni detenute in pegno) e quelle detenute a titolo di investimento dei fondi di previdenza.

Le azioni detenute in pegno per le quali la banca mantenga il diritto di voto non entrano nel calcolo del limite di separatezza purché sia verificata una delle seguenti condizioni:

a) le imprese affidate, cui le azioni detenute in pegno si riferiscono, si vengano successivamente a trovare in stato di difficoltà (2);

b) la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società affidata, esprimendo il voto esclusivamente nei momenti rilevanti nella vita della società partecipata. In tale contesto, il voto può essere esercitato nelle assemblee straordinarie ovvero nelle assemblee ordinarie, limitatamente all'approvazione del bilancio e all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (3).

2. Banche e gruppi bancari abilitati

I gruppi bancari e le banche non appartenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, a una maggiore operatività nel comparto delle partecipazioni non finanziarie qualora abbiano un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2.000 miliardi di lire e rispettino il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste la Banca d'Italia considera inoltre:

— l'ampiezza dell'esperienza maturata nel comparto della assistenza finanziaria alle imprese industriali e i risultati conseguiti;

— la situazione tecnica della singola banca o del gruppo bancario, valutata con riferimento alla concentrazione dei fidi, all'equilibrio della situazione finanziaria e all'esposizione ai rischi di mercato;

— l'adeguatezza della struttura organizzativa nel selezionare la clientela.

I gruppi bancari abilitati e le banche abilitate non appartenenti a gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.

(2) Ove la banca acquisti la proprietà delle azioni dell'impresa debitrice, si applica la disciplina della successiva sezione V.

(3) Le suddette limitazioni al diritto di voto devono essere formalizzate dalla banca, eventualmente nell'ambito di apposite convenzioni con la società cui appartengono le azioni detenute in pegno. La banca può designare propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione della società, purché in misura minoritaria e può nominare un componente il collegio sindacale.

— l'ammontare complessivo delle partecipazioni non finanziarie non può superare il 50% del patrimonio di vigilanza (1);
— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 6% del patrimonio di vigilanza (1);
— il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale della società partecipata. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze (2) rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

3. Banche e gruppi bancari specializzati

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari possono essere autorizzati, su richiesta, ad acquisire partecipazioni entro limiti più ampi rispetto a quelli precedentemente definiti.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari devono avere una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2.000 miliardi di lire e devono rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

Nell'esame delle richieste di autorizzazione la Banca d'Italia segue i medesimi criteri indicati per i gruppi bancari e le banche abilitati.

I gruppi bancari specializzati e le banche specializzate non appartenenti ai gruppi bancari devono rispettare i limiti di seguito indicati:

— l'ammontare delle "partecipazioni qualificate" in imprese non finanziarie non puo eccedere il 60% del patrimonio di vigilanza (1);
— le partecipazioni in una singola impresa (o gruppo di imprese) non possono superare il 15% del patrimonio di vigilanza (1);
— il complesso delle azioni di una medesima impresa non può superare il 15% del capitale. Possono essere acquisite quote di capitale anche superiori a detto limite purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'ammontare del 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1). La somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% deve essere contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza (1).

(1) Ci si riferisce al patrimonio di vigilanza individuale nel caso di singole banche non appartenenti a un gruppo bancario e al patrimonio di vigilanza consolidato nel caso di gruppi bancari.
(2) Per il computo di dette eccedenze si deve tener conto del valore di libro della partecipazione.

La Banca d'Italia può chiedere alle banche o alle società capogruppo di gruppi bancari informazioni sugli investimenti in partecipazioni effettuati dalle società non bancarie e non finanziarie controllate.

* * *

Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo dei limiti di detenibilità per l'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO, PER RECUPERO CREDITI, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA FINANZIARIA

1. Partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento

I limiti di detenibilità indicati alle precedenti sezioni non si applicano per le azioni detenute nell'ambito della partecipazione a consorzi di garanzia e collocamento fino a 7 giorni dalla chiusura del collocamento stesso (1).

I valori mobiliari rimasti nel portafoglio di proprietà della banca oltre il suddetto termine sono da imputare tra le partecipazioni detenute ovvero nel portafoglio non immobilizzato. Essi pertanto impegnano i limiti secondo le modalità previste alle precedenti sezioni.

2. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

Al fine di recuperare il credito la banca creditrice può acquisire partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero interessenze detenute dal debitore.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dal consiglio di amministrazione con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo. La delibera deve essere portata a conoscenza della Banca d'Italia unitamente ai principali elementi caratterizzanti l'iniziativa: in particolare, devono essere indicati i tempi di realizzazione dell'attivo e la precisazione che l'operatività dell'impresa deve essere limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio.

Nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, tali partecipazioni devono essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione.

Le partecipazioni acquisite per recupero crediti possono essere detenute anche in eccedenza rispetto ai limiti indicati nella sezione IV.

L'eccedenza rispetto ai limiti, di concentrazione, complessivo e di separatezza, sia a livello consolidato sia a livello individuale, costituisce requisito patrimoniale da sommare agli altri requisiti.

Qualora l'assunzione della partecipazione comporti il superamento di più di uno dei limiti indicati, il requisito patrimoniale è pari al valore maggiore delle eccedenze.

---

(1) Per chiusura del collocamento si intende il momento in cui vengono chiuse le sottoscrizioni.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

Le banche possono convertire in azioni crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nei limiti previsti dalla precedente sezione IV, purché l'acquisizione sia finalizzata a consentire il riequilibrio.

Le banche devono porre estrema cautela nel realizzare interventi della specie per la complessità e l'elevato grado di incertezza che li caratterizzano. Andrà pertanto attentamente verificata la sussistenza di una convenienza economica di tali operazioni. La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'intervento delle banche che intendono acquisire partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

— redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni; il piano deve essere predisposto da più banche che rappresentino una quota elevata dell'esposizione nei confronti dell'impresa in difficoltà;

— acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione;

— individuazione di una banca (banca capofila) con la responsabilità di verificare la corretta esecuzione del piano e il sostanziale conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti nel piano stesso.

— approvazione del piano da parte del consiglio di amministrazione delle banche interessate.

  In particolare, il consiglio di amministrazione dovrà valutare la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verificare la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria;

La banca capofila, dopo avere verificato che i consigli di amministrazione delle altre banche interessate abbiano approvato il piano, trasmette, per informativa, alla Banca d'Italia copia della delibera di approvazione del proprio consiglio di amministrazione e del piano di risanamento (1). Essa inoltre provvede a comunicare alla Banca d'Italia gli eventuali scostamenti di rilievo che dovessero verificarsi rispetto alle previsioni del piano.

---

(1) Nel caso di iniziative assunte all'estero, le banche italiane potranno aderire in presenza di procedure sostanzialmente analoghe a quella contenuta nel presente paragrafo. Il piano viene trasmesso dalla banca italiana con la maggiore esposizione verso l'impresa in difficoltà.

SEZIONE VI

TERMINI

Ai fini della presente disciplina la Banca d'Italia, nel termine non superiore a 60 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia:

— le autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni nel comparto bancario e finanziario (cfr. sez. III);

— le autorizzazioni previste per abilitare le banche ad una maggiore operatività nel settore delle partecipazioni non finanziarie (cfr. sez. IV).

SEZIONE VII

ARCHIVIO ELETTRONICO DELLE PARTECIPAZIONI

Presso la Banca d'Italia è istituito un archivio elettronico delle partecipazioni denominato "Assetti Partecipativi Enti (APE)" (cfr. all. C), aggiornato sulla base delle segnalazioni prodotte dagli intermediari.

Sono tenuti alla segnalazione i gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari. Per i gruppi bancari l'obbligo di segnalazione compete esclusivamente all'impresa capogruppo; tale obbligo, pertanto, non riguarda le banche e le società finanziarie vigilate appartenenti ai suddetti gruppi.

Formano oggetto di segnalazione:

— le partecipazioni dirette (detenute anche attraverso società fiduciarie o soggetti interposti) e indirette (cioè detenute attraverso società controllate), italiane ed estere superiori a uno dei seguenti limiti:

1) 2% del capitale sociale dell'impresa partecipata;

2) 0,50% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante;

3) valore della partecipazione pari o superiore a 10 miliardi di lire.

— i diritti di voto (detenuti direttamente o indirettamente) derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione (azioni per negoziazione, pegni ecc.), quando tali diritti — sommati a quelli eventualmente posseduti per finalità partecipative — siano pari o superiori al 10% del totale dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria.

Nel caso in cui il gruppo bancario o la banca segnalante possieda una partecipazione di controllo congiunto in un'impresa che partecipa a sua volta in altre imprese, nella segnalazione occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) dall'impresa controllata in modo congiunto. Ove fra tali società controllate figurino società bancarie e finanziarie vigilate dalla Banca d'Italia, le partecipazioni da queste detenute non devono essere segnalate.

La Banca d'Italia ha facoltà di richiedere alle banche oppure alle capogruppo dei gruppi bancari la trasmissione di informazioni relative alle partecipazioni detenute dai seguenti soggetti (cfr. cap. LIII delle Istruzioni di Vigilanza):

a) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca (c.d. soggetti a "latere");

b) società finanziarie, aventi sede in un altro Stato comunitario, che controllano la capogruppo di un gruppo bancario o una singola banca, sempreché tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui al precedente punto *b*);

d) le società, diverse dalla capogruppo di un gruppo bancario e dalle società finanziarie di cui al precedente punto *b*), che controllano almeno una banca.

Quando viene segnalato un soggetto a "latere", occorre rilevare anche le società controllate in via esclusiva (direttamente o indirettamente) da quest'ultimo; dalla rilevazione vanno in ogni caso escluse le partecipazioni detenute dalle società vigilate dalla Banca d'Italia.

Allegato A

QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN SOCIETA FINANZIARIE E STRUMENTALI, IN IMPRESE DI ASSICURAZIONE

	SOGGETTI PARTECIPATI		
	Banche e società finanziarie	***Imprese di assicurazione***	***Società strumentali***
Soglie autorizzative	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	10%, 20% e controllo del capitale del partecipato ovvero 10% del patrimonio di vigilanza del partecipante	controllo del capitale del partecipato
Limiti per la detenzione	nessuno	40% del patrimonio di vigilanza del partecipante (1)	nessuno (2)

(1) Il limite è pari al 60% del patrimonio di vigilanza per le singole banche appartenenti a un gruppo bancario.

(2) Si rammenta che nel caso in cui la società esercente attività strumentale sia controllata dalla banca, essa è sottoposta a consolidamento.

Allegato B

QUADRO RIEPILOGATIVO PER LE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE NON FINANZIARIE

	LIMITI DI DETENZIONE		
	Limite "di concentrazione"	***Limite "complessivo"*** (1)	***Limite "di separatezza"***
Banche "ordinarie"	3% del patrimonio di vigilanza	15% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (2)
Banche "abilitate"	6% del patrimonio di vigilanza	50% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato (3)
Banche "specializzate"	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza (4)	15% del capitale del partecipato (3)

(1) Almeno il 50% del plafond complessivo deve essere utilizzato per la acquisizione di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati.

(2) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro l'1% del patrimonio di vigilanza.

(3) Il limite può essere superato purché il valore della partecipazione sia contenuto entro il 2% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma delle eccedenze rispetto al limite del 15% sia contenuta entro il 2% del patrimonio di vigilanza.

(4) Questo limite si riferisce alle sole partecipazioni "qualificate".

Allegato C

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ASSETTI PARTECIPATIVI ENTI (APE)

A. STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE E REGOLE DI COMPILAZIONE

La segnalazione si compone di due sezioni:

— ***Sezione 1***: informazioni sui rapporti (cfr. par. A.I e tav. 1);

— ***Sezione 2***: informazioni sui soggetti (cfr. par. A.II e tav. 2).

Entrambe le sezioni informative sono organizzate in voci, sottovoci e attributi informativi, ciascuno dei quali consente di rilevare un aspetto specifico del fenomeno.

A.I Informazioni sui rapporti (*Sezione 1*)

I singoli rapporti partecipativi sono rilevati dal binomio "partecipante-partecipato". La concatenazione delle coppie nelle quali un soggetto figura, da un lato, come "partecipato" e, dall'altro, come "partecipante" consente di rappresentare la catena dei rapporti facenti capo all'ente segnalante.

Esempio

Il gruppo Alfa, composto dalla capogruppo A e dalle sue controllate B, C e D (secondo l'articolazione di seguito indicata), possiede la partecipazione nell'impresa E nella misura del 20%.

In tale situazione la segnalazione è strutturata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	QUOTA
1)	A	B	100%
2)	B	C	90%
3)	B	D	60%
4)	C	E	20%

Ad ogni coppia "partecipante-partecipato" sono associate una o più voci, che consentono di rilevare le caratteristiche del rapporto (percentuale dei diritti di voto disponibili nell'assemblea ordinaria, valore contabile della partecipazione), nonché alcuni attributi informativi riguardanti il legame fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato (controllo esclusivo, controllo congiunto, strumentalità ecc.).

In particolare, il rapporto intercorrente fra l'ente segnalante e il soggetto partecipato viene classificato nelle seguenti fattispecie:

— controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria

— controllo: accordi con altri soci

— controllo: altre forme di controllo

— controllo congiunto

— controllo congiunto indiretto

— influenza notevole (1)

— soggetti "a latere"

— altri legami

Il legame con un'impresa partecipata viene classificato in modo univoco all'interno della segnalazione. Ad esempio, nel caso in cui il controllo di una società venga raggiunto attraverso una pluralità di partecipazioni di minoranza possedute da varie società del gruppo, tutte le partecipazioni devono essere classificate come di "controllo". In caso di controllo congiunto di una società, le imprese controllate in via esclusiva da quest'ultima vanno classificate nella fattispecie "controllo congiunto indiretto".

Viene inoltre rilevato se la partecipazione è:

— "strumentale", nel caso di partecipazioni in imprese industriali;

— detenuta nel portafoglio di *merchant banking* (2) da società specializzate in tale comparto di attività;

— detenuta per recupero crediti.

Le voci e sottovoci vanno compilate applicando le seguenti regole.

A.I.1 ***Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria***

Nel caso di partecipazioni o di diritti di voto posseduti in società di diritto estero occorre applicare in via analogica la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria.

A.I.1.1 *Partecipazione*

In tale sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione.

Per quanto riguarda le partecipazioni in società a capitale variabile (società cooperative, SICAV ecc.), la percentuale dei diritti di voto va calcolata convenzionalmente ponendo al numeratore i diritti di voto esercitabili alla data di riferimento della segnalazione e al denominatore i diritti di voto esistenti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

I diritti di voto il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (a seguito di un accordo di voto, della costituzione delle azioni in pegno ecc.) devono formare oggetto di segnalazione solo nella voce "Diritti di voto ceduti".

A.I.1.2 *Partecipazione su base consolidata*

Nella presente sottovoce occorre segnalare la percentuale dei diritti di voto esercitabili relativi ad azioni possedute per finalità diverse da quelle di partecipazione, quando le interessenze complessivamente detenute dal gruppo (capogruppo e imprese controllate) nell'impresa partecipata siano pari o superiori alla soglia di presunzione (10%) di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 87/92.

---

(1) Si precisa che, ai fini della disciplina segnaletica, l'influenza notevole si presume, anche con riferimento a società partecipate estere o diverse da banche o da società finanziarie, quando il gruppo bancario o la banca partecipante disponga di almeno il 20% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dell'impresa partecipata.

(2) Tale attività si caratterizza essenzialmente per il fatto che le partecipazioni vengono acquisite al fine di successivi smobilizzi.

Se, ad esempio, due società del gruppo Alfa possiedono, rispettivamente, il 5% a titolo di negoziazione e il 6% a titolo di partecipazione delle azioni emesse dall'impresa A, il totale delle azioni complessivamente detenute dal gruppo (11%) supera l'anzidetta soglia di presunzione, qualificandosi come partecipazione su base consolidata e, pertanto, l'interessenza del 5% detenuta dalla prima società va imputata alla presente sottovoce (cfr. esempio 5).

A.I.1.3 *Operazioni di credito: con diritto di voto limitato*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.), quando l'esercizio del diritto di voto sia limitato, secondo le vigenti istruzioni di vigilanza.

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca non intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso la banca non deve procedere alla segnalazione dei rapporti partecipativi "a valle" della suddetta società.

A.I.1.4 *Operazioni di credito: con diritto di voto pieno*

Nella presente sottovoce deve essere segnalata la percentuale dei diritti di voto, non soggetti a limitazioni (cfr. paragrafo precedente), relativi ad azioni acquisite a fronte di operazioni di credito (anticipazioni attive su titoli, prestiti garantiti da pegni, pronti contro termine ecc.).

Vanno segnalati in questa sottovoce i diritti di voto in una società le cui azioni sono state ricevute in garanzia dalla banca creditrice qualora la banca intervenga nella gestione ordinaria della società. In questo caso vanno segnalati anche i rapporti "a valle" qualora ricorra anche una situazione di controllo di tale società.

A.I.1.5 *Altri rapporti*

Nella presente sottovoce va indicata la percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria derivanti da operazioni e rapporti (azioni di negoziazione, usufrutto, accordi di voto, azioni per investimento dei fondi di previdenza del personale, ecc.) diversi da quelli indicati nelle precedenti sottovoci (1).

A.I.2 *Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria — derivanti da partecipazioni, da operazioni di credito e da altri rapporti — va segnalata unicamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.3 *Diritti di voto ceduti*

Deve formare oggetto di segnalazione nella presente voce la percentuale dei diritti di voto relativi ad azioni possedute a titolo di partecipazione, il cui esercizio sia stato ceduto in via esclusiva a terzi (accordo di voto, pronti contro termine, pegno ecc.).

(1) Dalla rilevazione vanno esclusi i diritti di voto esercitati dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento relativamente alle azioni incluse nei portafogli dei fondi stessi.

A.I.3.1 *Nell'assemblea ordinaria*

A.I.3.2 *Nell'assemblea straordinaria*

La percentuale dei diritti di voto ceduti relativi all'assemblea straordinaria va segnalata esclusivamente quando differisce da quella relativa all'assemblea ordinaria.

A.I.4 *Valore contabile del rapporto*

A.I.4.1 *Valore contabile della partecipazione*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) di tutte le azioni (ordinarie, privilegiate ecc.) possedute a titolo di partecipazione, ivi incluse quelle conferite in un accordo di voto.

A.I.4.2 *Valore contabile della partecipazione su base consolidata*

Va indicato il valore contabile risultante dalla contabilità del partecipante (al netto di eventuali fondi di svalutazione) delle azioni i cui diritti di voto sono rilevati nella sottovoce a.2 "Partecipazione su base consolidata" (cfr. tav. 1).

* * *

Di seguito sono riportati alcuni esempi illustrativi delle istruzioni segnaletiche sopra indicate.

Esempio 1

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 7% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a L. 120 mln. Supponendo che il capitale della società B sia formato esclusivamente da azioni ordinarie, i diritti di voto detenuti nell'assemblea ordinaria coincidono per definizione con quelli posseduti nell'assemblea straordinaria. Di conseguenza, la rilevazione va limitata alla sola voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria", sottovoce "partecipazione":

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 2

La società A partecipa al capitale ordinario dell'impresa B nella misura del 7%. Il valore contabile della partecipazione è pari a L. 120 mln. Assumendo che il capitale dell'impresa B sia formato in misura paritetica da azioni ordinarie e da azioni privilegiate, l'anzidetta percentuale scende al 3,5% dei diritti di voto nell'assemblea straordinaria. In questo caso, poiché le due percentuali differiscono, vi è l'obbligo di compilare sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria" sia la voce "Diritti di voto esercitabili nell'assemblea straordinaria". Di conseguenza, la segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	7%	99	99
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	società A	società B	3,5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 3 (1)

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a L. 120 mln. La società A detiene anche il 3% dei diritti di voto (non soggetti a limitazioni) nell'assemblea ordinaria della medesima impresa B relativi ad azioni acquisite in garanzia da un cliente a fronte di un'operazione di credito.

I diritti di voto detenuti a titolo diverso da quello di partecipazione (3%), sommati a quelli posseduti per finalità di partecipazione (8%), superano la percentuale (10%) prevista nella sezione VII e pertanto devono essere rilevati. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	8%	99	99
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno	società A	società B	3%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

(1) In questo esempio e in quelli successivi si ipotizza per semplicità che la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria sia identica a quella dell'assemblea straordinaria.

Esempio 4

La società A partecipa al capitale dell'impresa B nella misura del 8% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria. Il valore contabile della partecipazione è pari a L. 120 mln. La società A ha ceduto in pegno il 5% delle azioni suddette e dei relativi diritti di voto. La segnalazione va effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	3%	99	99
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI					
C.1 Nell'assemblea ordinaria	società A	società B	5%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	120	99	99

Esempio 5

Le società B e C, controllate al 100% dalla capogruppo A (1), detengono azioni della società D in misura pari, rispettivamente, al 5% a scopo di negoziazione (per un valore contabile di L. 20 mln.) e al 6% a titolo di partecipazione (per un valore contabile di L. 34 mln.). Poiché il gruppo possiede nel suo insieme interessenze in D (11%) in misura superiore alla soglia di presunzione (10%) prevista dall'art. 4 del d.lgs. 87/92, si ha partecipazione a livello consolidato nella società D. La rilevazione va pertanto effettuata nel seguente modo:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	100%	10	99
a.1 Partecipazione	società A	società C	100%	10	99
a.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	5%	99	99
a.1 Partecipazione	società C	società D	6%	99	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO					
d.1 Partecipazione	società A	società B	340	10	99
d.1 Partecipazione	società A	società C	450	10	99
d.2 Partecipazione su base consolidata	società B	società D	20	99	99
d.1 Partecipazione	società C	società D	34	99	99

(1) Le partecipazioni di controllo in B e in C hanno un valore contabile pari, rispettivamente, a L. 340 mln. e a L. 450 mln.

Esempio 6

La società A controlla in modo congiunto (50%) l'impresa B; questa controlla a sua volta in modo totalitario la società C. Il valore contabile delle due partecipazioni è uguale, rispettivamente, a L. 321 mln. e a L. 220 mln.. Per quanto detto nel paragrafo A.I, quest'ultimo rapporto va classificato nella categoria "controllo congiunto indiretto". La segnalazione va effettuata nel modo seguente:

	PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. PERCENTUALE DEI DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:					
a.1 Partecipazione	società A	società B	50%	40	99
a.1 Partecipazione	società B	società C	100%	50	99
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:					
d.1 Partecipazione	società A	società B	321	40	99
d.1 Partecipazione	società B	società C	220	50	99

A.II Informazioni sui soggetti partecipati (*Sezione 2*)

Le informazioni (dati contabili e altre informazioni) sui soggetti partecipati vanno fornite solo con riferimento alle società diverse da quelle vigilate dalla Banca d'Italia.

a) dati contabili

I dati contabili vanno desunti dall'ultimo bilancio approvato. Per le società incluse nel consolidamento e per quelle trattate con il metodo del patrimonio netto queste informazioni possono essere tratte dal bilancio (o dal progetto di bilancio o dalla situazione opportunamente rettificata) preso a base, rispettivamente, del processo di consolidamento e della valutazione al patrimonio netto.

— Totale di bilancio

Il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo. Nel caso delle imprese bancarie e finanziarie occorre considerare anche l'importo delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi nonché i titoli di terzi in deposito.

— Patrimonio

Il patrimonio è costituito dal capitale sociale, dalle riserve, dalle riserve di rivalutazione, dal fondo rischi bancari/finanziari generali e dal fondo rischi su crediti. Vanno inclusi, altresì, gli utili e le perdite portati "a nuovo".

— Risultato economico

Va indicato l'utile o, con segno negativo, la perdita d'esercizio.

E consentito omettere la segnalazione dei dati contabili quando i diritti di voto posseduti nell'impresa partecipata siano inferiori al 10% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e quando l'impresa partecipata sia in liquidazione, salvo che il valore della partecipazione sia superiore allo 0,5% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca segnalante. Ove venga esercitata tale facoltà, occorre attivare la voce "assenza di dati contabili" in alternativa alle precedenti voci.

b) altre informazioni

— l'attività economica prevalente del partecipato, rilevata secondo lo schema "Codici di attività economica dei soggetti partecipati" (cfr. tav. 3);

— l'eventuale quotazione dell'impresa partecipata, da indicare secondo le modalità previste nello "Schema della segnalazione — Sezione 2" (cfr. tav. 2, legenda).

B. MONETA DI CONTO E ARROTONDAMENTI

Nelle voci relative alle "percentuali dei diritti di voto" vanno segnalate le percentuali arrotondate al secondo decimale.

Gli importi relativi alle altre voci vanno rilevati in milioni di lire, cioè eliminando le ultime sei cifre. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando le frazioni fino a L. 500.000 incluse ed elevando al milione superiore le frazioni da L. 500.001 in su.

La conversione in lire delle partite in valuta va operata sulla base del tasso di cambio a pronti corrente alla data di riferimento della segnalazione. Le partecipazioni in valuta possono essere convertite al tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto, se in bilancio l'ente segnalante ha fatto ricorso a tale facoltà secondo quanto previsto dall'art. 21, primo comma, del d.lgs. 87/92.

C. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

La segnalazione, compilata utilizzando la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia, va trasmessa su supporto elettronico alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio (1).

La *Sezione 1 (Informazioni sui rapporti)* va trasmessa con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) entro il giorno 25 del secondo mese successivo alla data di riferimento della segnalazione (rispettivamente, 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre, 25 febbraio) dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche non appartenenti a gruppi.

Quando i destinatari delle presenti istruzioni non detengono partecipazioni o diritti di voto da segnalare, sono tenuti a produrre, relativamente al periodo di riferimento, la c.d. "segnalazione negativa" (cfr. istruzioni tecniche del Servizio Informazioni Sistema Creditizio). Essa va effettuata una sola volta e interrompe l'inoltro delle segnalazioni successive fino a quando non risultino nuovamente verificati i presupposti per l'invio di una segnalazione positiva (ad esempio, l'acquisto di una partecipazione o il superamento della soglia di rilevazione prevista per i diritti di voto derivanti da rapporti diversi da quelli di partecipazione).

La *Sezione 2 (Informazioni sui soggetti)* va trasmessa con periodicità annuale con la segnalazione riferita al 30 giugno (da trasmettere entro il 25 agosto) nel caso in cui nell'anno solare precedente sia stata trasmessa almeno una segnalazione diversa da quella negativa relativa alla "Sezione 1" (2). Quando in corso d'anno viene acquisita una partecipazione in una società non vigilata dalla Banca d'Italia, con la prima segnalazione del rapporto partecipativo devono essere trasmesse anche le informazioni relative alla impresa partecipata.

---

(1) Le istruzioni tecnico-informatiche per la compilazione della segnalazione sono contenute nella corrispondente disciplina emanata dal Servizio Informazioni Sistema Creditizio.

(2) I dati contabili relativi alle imprese partecipate che chiudono il bilancio in data diversa dal 31 dicembre vanno comunicati unitamente alla prima segnalazione trimestrale dei rapporti (sezione 1) successiva alla data di riferimento del bilancio.

TAV. 1

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — *SEZIONE 1*
RAPPORTI

	VOCE		PARTECIPANTE	PARTECIPATO	VALORE	TIPO	NATURA
A. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DERIVANTI DA:	95000						
a.1 Partecipazione		02	X	X	P	Y	Z
a.2 Partecipazione su base consolidata		04	X	X	P	Y	Z
a.3 Operazioni di credito: con diritto di voto limitato		06	X	X	P	Y	Z
a.4 Operazioni di credito: con diritto di voto pieno		08	X	X	P	Y	Z
a.5 Altri rapporti		10	X	X	P	Y	Z
B. DIRITTI DI VOTO ESERCITABILI NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	95010	00	X	X	P	Y	Z
C. DIRITTI DI VOTO CEDUTI	95020						
c.1 Nell'assemblea ordinaria		02	X	X	P	Y	Z
c.2 Nell'assemblea straordinaria		04	X	X	P	Y	Z
D. VALORE CONTABILE DEL RAPPORTO:	95030						
d.1 Partecipazione		02	X	X	I	Y	Z
d.2 Partecipazione su base consolidata		04	X	X	I	Y	Z

LEGENDA

PARTECIPANTE: codice identificativo del soggetto partecipante (codice C.R.)

PARTECIPATO: codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)

VALORE: quando nello schema è indicato "P", occorre segnalare con due decimali la percentuale dei diritti di voto; quando nello schema è indicato "I", va rilevato un importo espresso in milioni di lire

TIPO: l'attributo riguarda la natura del rapporto partecipativo; Y può assumere i seguenti valori:

- 10 controllo: maggioranza assoluta dei diritti di voto o influenza dominante nell'assemblea ordinaria
- 20 controllo: accordi con altri soci
- 30 controllo: altre forme di controllo
- 40 controllo congiunto
- 50 controllo congiunto indiretto
- 60 influenza notevole
- 70 soggetti "a latere"
- 99 altri legami

NATURA: l'attributo assume i seguenti valori:

- 1 individua le partecipazioni in imprese non finanziarie che abbiano i requisiti previsti dalla vigente disciplina di vigilanza per essere qualificate come "strumentali" (carattere ausiliare dell'attività, controllo o controllo congiunto);
- 2 individua le partecipazioni detenute nel portafoglio di *merchant banking* da società specializzate in tale comparto di attività;
- 3 individua le partecipazioni acquisite per recupero crediti;
- 99 negli altri casi.

TAV. 2

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE — *SEZIONE 2*
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI PARTECIPATI

	VOCE	PARTECIPATO	DATA	IMPORTO	ATT. EC.	Q/NQ
A. PATRIMONIO:	95050.00	X	T	I	A	Q
B. RISULTATO D'ESERCIZIO:	95060.00	X	T	I	A	Q
C. TOTALE DI BILANCIO:	95070.00	X	T	I	A	Q
D. ASSENZA DATI CONTABILI:	95100.00	X	T	I	A	Q

LEGENDA

PARTECIPATO: codice identificativo del soggetto partecipato (codice C.R.)

DATA: data di chiusura del bilancio cui fanno riferimento i dati contabili segnalati

IMPORTO: Va segnalato l'importo espresso in milioni di lire ovvero il valore convenzionale 1 (uno) nel caso di assenza di dati contabili (voce 95100.00)

ATT.EC.: l'attributo A (attività economica) assume i valori indicati nella tavola 3

Q/NQ: l'attributo Q (indicatore di quotazione) assume i seguenti valori:

- 0 società non quotata (incluse le "quotande")
- 1 società quotata in Italia
- 2 società quotata in un altro paese dell'UE
- 4 società quotata in un altro paese della zona A
- 8 società quotata in un paese della zona B

Ai fini della presente segnalazione deve intendersi come *quotata* una società le cui azioni ordinarie siano quotate su un mercato regolamentato.

Quando una società è quotata in più paesi ricompresi in raggruppamenti diversi, va segnalato un valore pari alla somma dei suddetti codici (ad esempio, se un'impresa è quotata sia a Milano che a New York, occorre segnalare un valore pari a 5).

TAV. 3

CODICI DI ATTIVITA ECONOMICA DEI SOGGETTI PARTECIPATI

CODICE	*DESCRIZIONE*
10	BANCA
15	HOLDING FINANZIARIA (1)
20	FINANZIARIA DI CREDITO
25	SOCIETA DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (2)
30	ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO
35	SOCIETA DI MERCHANT BANKING
45	GESTIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
50	INTERMEDIARIO IN CAMBI
55	ALTRA SOCIETA FINANZIARIA
60	ASSICURAZIONE — RAMO VITA
62	ASSICURAZIONE — RAMO DANNI
64	ASSICURAZIONE — MISTA
66	ASSICURAZIONE — BROKERAGGIO E AGENZIA ASSICURATIVA
70	IMPRESA NON FINANZIARIA

(1) Le società che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale vanno classificate fra le "imprese non finanziarie" (codice 70). Le società che svolgono un ruolo di *merchant banking*, caratterizzato essenzialmente dal fatto che le partecipazioni vengono acquisite con la finalità di successivi smobilizzi, vanno ricondotte nella categoria delle "società di *merchant banking*" (codice 35).

(2) Nella presente categoria devono essere incluse anche le società fiduciarie che svolgono attività di gestione dinamica dei patrimoni; viceversa, quelle che svolgono attività di gestione statica dei patrimoni vanno ricondotte nella categoria "altra società finanziaria".

98A5184

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I — In cassa	L.			11.208.353.071.105		
II — In deposito all'estero	»			22.918.213.003.187	34.126.566.074.292	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				8.531.641.515.919	
CASSA	»				22.226.071.514	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio	L.			142.792.091.406		
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente	L.		1.346.639.574.732			
— a scadenza fissa	»		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»		29.085.269.626.000	30.431.909.200.732		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.			—	30.574.701.292.138	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU	L.			14.794.361.320.130		
II — Altre attività:						
— biglietti e divise	L.		7.625.765.674			
— corrispondenti in conto corrente	»		3.722.096.460.806			
— depositi vincolati	»		2.697.570.653.960			
— diverse	»		11.602.503.278.825	18.029.796.159.265	32.824.157.479.395	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.359.891.908.859	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			47.299.405.879.093		
II — Conti speciali	»			5.699.276.036.497	52.998.681.915.590	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993	L.			—		
II — Altri	»			25.720	25.720	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				24.493.717.109.055	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità	L.		51.342.760.305.242			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie	»		7.428.760.569.522			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		3.441.528.238.101	138.418.806.112.865		
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie	L.		59.012.807.353			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»		394.701.082.822	453.713.890.175		
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	23.884.611.428				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	—	23.884.611.428			
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	1.080.925.453.423				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»	1.153.215.362.950	2.234.140.816.373	2.453.089.272.727	141.325.609.275.767	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				192.171.645.147	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I — Procedure, studi e progettazioni	L.			86.050.724.842		
II — Altri oneri pluriennali	»			15.714.496.830	101.765.221.672	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I — Immobili a fini istituzionali	L.			3.445.058.491.079		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*)	»			688.899.618.102		
III — Mobili	»			189.813.616.150		
IV — Impianti	»			406.463.114.728		
V — Monete e collezioni	»			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:						
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti	L.		711.092.875.207			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti	»		—	711.092.875.207		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	L.			1.708.241.448.351	3.735.440.359.953	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				27.237.085.788	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»			—		
III — Altre	»			—	—	
PARTITE VARIE						
I — Altri acconti a fornitori	L.			48.279.626.161		
II — Debitori diversi:						
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
altri debitori	»		6.954.641.951.272	9.848.498.785.941		
III — Altre	L.			697.244.575.931	10.594.022.988.033	
RATEI	L.				2.646.952.751.196	
RISCONTI	»				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				668.155.783.003	
	L.				349.722.938.503.041	
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli e altri valori	L.			2.933.760.253.373.369		
II — Depositari di titoli e valori	»			21.174.660.037.184		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			124.346.817.418		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			45.486.516.854.154		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			23.057.569.440.542		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			8.618.239.199.893		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			687.727.781.560	3.032.909.313.504.120	
TOTALE ...	L.				3.382.632.252.007.161	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A5182

31 marzo 1998 PROVVISORIA

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		109.412.316.042.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		558.564.264.871	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		83.540.851.414.278	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		20.770.892.272	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	269.329.611.840		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104	269.412.027.944	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		5.699.276.036.497	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	32.189.176.959		
II — Conti dell'estero in lire	»	22.513.978.614		
III — Altre	»	—	54.703.155.573	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		14.891.533.424.778	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		42.687.652.668.246	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		3.454.755.909.542	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		418.288.151.515	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		127.458.332.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	28.376.562.609.611		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	8.474.273.466.464		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.993.516.545.234		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.062.124.561.244		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.845.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	4.474.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	7.022.344.003.181		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.471.509.830		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.296.860.639		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	16.539.216.378	69.220.067.500.179	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	172.969.364.121		
II — Altre	»	495.319.504.524	668.288.868.645	
RATEI	L.		173.925.805.149	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.742.755.828.568	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.893.927.946.249	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		43.963.478.666	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE	»		1.634.588.840.192	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		4.593.800.388.341	
	L.		349.722.938.503.041	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.933.760.253.373.369		
II — Titoli e valori presso terzi	»	21.174.660.037.184		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	124.346.817.418		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	45.486.516.854.154		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	23.057.569.440.542		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	8.618.239.199.893		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	687.727.781.560	3.032.909.313.504.120	
TOTALE . . .	L.		3.382.632.252.007.161	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973 n. 766 art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. Q05A Sociologia generale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. B02A alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche - sede di Forlì, dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. N11X alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A4370 - 98A5206

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 marzo 1998 del Ministero del tesoro recante: «Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pag. 6, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto *20 marzo* 1998», leggasi: «Decreto *20 maggio* 1998».

98A5269

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. **484.000**
- semestrale .... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. **396.000**
- semestrale .... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. **110.000**
- semestrale .... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. **102.000**
- semestrale .... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. **260.000**
- semestrale .... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. **101.000**
- semestrale .... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle *altre pubbliche amministrazioni:*
- annuale .... L. **254.000**
- semestrale .... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non *legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie* speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. **1.045.000**
- semestrale .... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. **935.000**
- semestrale .... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189